



COMUNE DI BOMBA

(Provincia di Chieti)

P.zza Matteotti, 6 c.a.p. 66042 Tel. 0872/860116 – fax 0872/860440 e-mail: info@comunedibomba.it Cod. Fis. – P. IVA 00259570695
(3022)

Addi 27.08.2016

Oggetto: Istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al **Progetto di sviluppo concessione "Colle Santo". Ditta CMI Energia S.p.A. – Roma. Trasmissione provvedimenti.**

Comune di Bomba (CH)

Partenza

Prot. N. 0002094 del 27-08-2016

Nome MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA TERRIT

Categoria 1 Classe 1 Fascicolo 1



Spett.li:

- **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE**

DG per le valutazioni e autorizzazioni ambientali
Divisione II – Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo n.44
00147 ROMA

Trasmessa a mezzo PEC: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
dgrme.dg@pec.mise.gov.it

C.A. Responsabile del Procedimento Arch.Carmela Bilanzone:
e-mail dva-2@minambiente.it

- **MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

Dg Belle Arti e Paesaggio
Servizio III Tutela del Paesaggio
Via di San Michele n.22
00153 ROMA

Trasmessa a mezzo PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

- **REGIONE ABRUZZO**

- Direzione Affari della Presidenza, politiche legislative e comunitarie,

- programmazione parchi, territorio, valutazioni ambientali, energia

- servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali

- Via Salaria Antica Est n.27

- 67100 L'AQUILA

Trasmessa a mezzo PEC: via@pec.regione.abruzzo.it

- **AI MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO**

DGS – UNMIG

Via Molise n.2

00187 ROMA

Trasmessa a mezzo PEC: dgsunmig.dg@pec.mise.gov.it

COMUNE DI BOMBA

(Provincia di Chieti)

P.zza Matteotti, 6 c.a.p. 66042 Tel. 0872/860116 – fax 0872/860440 e-mail: info@comunedibomba.it Cod. Fis. – P. IVA 00259570695

- AL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
DGSAIE-Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
Via Molise n.2
00187 ROMA

- Trasmessa a mezzo PEC: dgsaie.dg@pec.mise.gov.it

- CMI ENERGIA S.p.A.
Via Federi Cesi n.21
00193 ROMA

Trasmessa a mezzo PEC: cmienergia@pec.it

- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Direzione generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche
Divisione 5: Coordinamento Controllo Dighe in esercizio
Via Nomentana n.2
00161 ROMA

Trasmessa a mezzo PEC: dg.digheidrel@pec.mit.gov.it

- ACEA Produzione S.p.A.
Via dell'Aeronautica n.7
00144 ROMA

Trasmessa a mezzo PEC: ap.spa@pec.aceaspa.it

- ACEA Produzione S.p.A.
Piazzale Ostiense n.2
00154 ROMA

Trasmessa a mezzo PEC: ap.spa@pec.aceaspa.it

- Provincia di CHIETI
Corso Marrucino n.97
66100 CHIETI

Trasmessa a mezzo PEC: protocollo@pec.provincia.chieti.it

- Comune di Paglieta
Via Martelli di Matteo n.10
66020 PAGLIETA (CH)

Trasmessa a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.paglieta.ch.it

- Comune di Atessa
Piazza Municipio n.1
66041 ATESSA (CH)

Trasmessa a mezzo PEC: comunediatesa@pec.it

COMUNE DI BOMBA

(Provincia di Chieti)

P.zza Matteotti, 6 c.a.p. 66042 Tel. 0872/860116 – fax 0872/860440 e-mail: info@comunedibomba.it Cod. Fis. – P. IVA 00259570695

- Comune di
66040 ROCCASCALEGNA (CH)
Trasmessa a mezzo PEC: pec@comuneroccascalegna.it

- Comune di Archi
Via Castello n.2
66044 ARCHI (CH)
Trasmessa a mezzo PEC: sindaco.comunediarchi@pec.net

- Comune di Torricella Peligna
Via R. Paolucci n.3
66019 TORRICELLA PELIGNA (CH)
Trasmessa a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.toricellapeligna.ch.it

- Comune di Pennadomo
Via Maiella n.13
66040 PENNADOMO (CH)
Trasmessa a mezzo PEC: comunepennadomo@pec.it

- Comune di Villa Santa Maria
Corso Umberto n.18
66047 VILLA SANTA MARIA (CH)
Trasmessa a mezzo PEC: comune@pec.villasantamaria.eu

- Comune di Colledimezzo
Piazza Francesco Vizioli n.1
66040 COLLEDIMEZZO (CH)
Trasmessa a mezzo PEC: comunecolledimezzo@pec.it

- Comune di Altino
Via San Pietro n.54
66040 ALTINO (CH)
Trasmessa a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.altino.ch.it

- Comune di Perano
Piazza Umberto I
66040 PERANO (CH)
Trasmessa a mezzo PEC: info@pec.comune.perano.ch.it

- In relazione all'istanza di cui all'oggetto, si trasmette la seguente documentazione:
1. Delibera di Consiglio Comunale n.48 del 19.08.2016 esecutiva ai sensi di legge, con allegate n.7 schede di raccolta firme;
 2. Relazione dell'Associazione "Nuovo Senso Civico".

Distinti saluti.



Il Vice Sindaco
(Valeria Liberatore)

Valeria Liberatore



COMUNE DI BOMBA

(Provincia di Chieti)

P.zza Matteotti, 6 c.a.p. 66042 Tel. 0872/860116 – fax 0872/860440 e-mail: info@comunedibomba.it Cod. Fis. – P. IVA 00259570695

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 48 del 19-08-2016

Oggetto: Istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al Progetto di sviluppo concessione "Colle Santo". Ditta CMI Energia S.p.A. Roma. Provvedimenti.

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di agosto alle ore 15:00, nella sala del Museo Etnografico. Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta Straordinaria in Prima convocazione i Consiglieri Comunali:
Fatto l'appello risultano:

| | |
|--------------------------|----------|
| 1. Di Santo Donato | Presente |
| 2. Liberatore Valeria | Presente |
| 3. Di Santo Giustino | Assente |
| 4. Di Santo Antonio | Presente |
| 5. D'Amelio Lisa | Presente |
| 6. Gentile Luigi | Assente |
| 7. Di Brinzio Sara | Presente |
| 8. D'Angelo Michele | Presente |
| 9. Nasuti Oscar | Presente |
| 10. Martorella Salvatore | Presente |
| 11. Pagliarone Carmine | Presente |

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Dr. Domenico Acconcia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Rag. Donato Di Santo, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco

Introduce l'argomento sottolineando la più ampia convergenza contro l'insediamento da parte degli undici Comuni chiamati in causa. Con i Comuni interessati, le Associazioni ed i Comitati si è concordata una proposta che ribadisce il parere contrario sulla compatibilità economica, ambientale e sociale del progetto per la messa in produzione del giacimento del gas naturale "Colle Santo" nel Comune di Bomba. Si è costituito un tavolo tecnico che ha messo in campo un documento che viene sottoposto all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale. La minoranza consiliare ha chiesto di evidenziare alcuni aspetti sui quali si è trovato un accordo.

Il Sindaco prosegue evidenziando che con le deliberazioni consiliari precedenti n.10/2010 e n.2/2012 il Consiglio Comunale all'unanimità ha espresso parere contrario con contenuti tecnici importanti che sono stati integrati con 2 questioni pregiudiziali e con diverse osservazioni che saranno inserite nella deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Sindaco accenna anche all'avviso di raccolta firme posta in campo a sostegno della Amministrazione contro l'iniziativa della CMI Energia S.p.A. di Roma e ringrazia i cittadini di Bomba che hanno sottoscritto i modelli predisposti all'uso e che saranno allegati alla deliberazione.

Il Sindaco si sofferma poi sulle due questioni pregiudiziali e sulle singole osservazioni e considerazioni relative agli elaborati tecnici di un progetto riproposto che confermano la contrarietà all'intervento.

Aggiunge che sia le 2 pregiudiziali che le osservazioni sono state frutto di un tavolo di lavoro svolto da parte di un tavolo tecnico legale che ha visto la partecipazione oltre agli undici Comuni anche la partecipazione delle Associazioni: Forum dell'Acqua nella persona del Presidente Augusto De Sanctis; Nuovo Senso Civico nella persona del Presidente Alessandro Lanci, del responsabile Affari Legai Avv. Alba Brighella e dell'Ing. Tommaso Giambuzzi; dell'Associazione "Ambiente e Vita" nella persona del Dr. Patrizio Schiazza e dell'Avv. Enrico Graziani già Sindaco del Comune di Paglieta e componente del Comitato Direttivo Nuovo Senso Civico.

Interviene il Consigliere Nasuti il quale annuncia il voto favorevole del Gruppo di minoranza "Paese Me" – e chiede che su questa questione vengono sentite le Associazioni e Comitati presenti nel territorio che, non sono stati coinvolti. Confida nella procedura e in un voto che esprima una posizione solida sulla questione che, a suo giudizio, richiedeva una riunione di capigruppo.

Il Sindaco riferisce sugli incontri tenuti al Comune di Paglieta e alla Regione Abruzzo del 19 luglio 2016 dove è stato espresso in modo univoco il contrasto al progetto. Si è, poi, ritenuto di mettere in campo un tavolo tecnico di lavoro.

Il Sindaco con forza sostiene che non c'è nessuna volontà di escludere qualcuno e per quanto riguarda il Comitato di gestione partecipata del Territorio di Bomba informa che Comitato medesimo è stato direttamente coinvolto dal sottoscritto sia per essere presente come parte attiva al tavolo di lavoro sia come Associazione capofila di riferimento per il progetto oggetto di deliberazione come referente per la Regione Abruzzo così come discusso nell'incontro del 19 luglio tenutosi all'Aquila in occasione dell'inchiesta pubblica.

Il Comitato ha deciso spontaneamente di non partecipare attivamente al tavolo ma di presentare separatamente un suo documento.

Si dà atto che, su invito del Sindaco, qualche cittadino presente prende la parola e chiede chiarimenti che sono forniti dal Sindaco medesimo.

Si dà atto dell'intervento del Presidente del Comitato di Gestione partecipata del Territorio Sig. Massimo Colonna il quale reputa necessaria ed indispensabile la collaborazione con WWFF e Lega Ambiente ed è questa la scelta del Comitato.

A questo punto il Sindaco dà lettura del dispositivo:

Richiamata in ogni sua parte la propria precedente deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 08.05.2010 esecutiva ai sensi di legge con la quale all'unanimità veniva espresso parere contrario allo studio di impatto ambientale proposto dalla Società Forest CMI S.p.A. con sede in Roma e alla successiva realizzazione dell'impianto di estrazione e raffinazione "Colle Santo" nel Comune di Bomba;

Richiamata in ogni sua parte la propria precedente deliberazione n.2 del 03.03.2012 esecutiva ai sensi di legge con la quale il Consiglio Comunale di Bomba all'unanimità riconfermava in ogni sua parte la deliberazione di C.C. n. 10 del 08.05.2010 con la quale esprimeva parere contrario sulla compatibilità economica, ambientale e sociale del progetto di sfruttamento del giacimento denominato "Colle Santo" sito in Bomba proposto dalla Società Forest CMI S.p.A. con sede in Roma;

Vista l'istanza acquisita al protocollo comunale al n.1674 del 28.06.2016 con la quale il Legale Rappresentante della Società CMI Energia S.p.A. con sede in Roma, richiede l'avvio della procedura in oggetto concernente la messa in produzione del giacimento del gas naturale "Colle Santo" in Bomba (CH), il cui piano di sviluppo prevede la costruzione di gasdotto di circa 21 Km, di una centrale di trattamento gas nell'area industriale del Comune di Paglieta nonché la messa in funzione di due pozzi esistente nella postazione in Comune di Bomba e la successiva perforazione di ulteriori 2-3 pozzi di sviluppo a partire dalla medesima postazione;

Considerato, in relazione all'intervento in oggetto, dover evidenziare due questioni pregiudiziali (identificate con i numeri 1 e 2) che dovrebbero portare ad interrompere immediatamente la procedura di rilascio della compatibilità ambientale attivata a nostro avviso in maniera del tutto illegittima così come il procedimento di rilascio del titolo di concessione di coltivazione. Fermo restando tale richiesta, *ad adiuvandum*, si aggiungono alcune considerazioni relative agli elaborati progettuali che confermano la necessità di rigettare l'intervento.

1)RIPROPOSIZIONE DI UN PROGETTO IN CONTRASTO CON UNA SENTENZA DEFINITIVA DEL CONSIGLIO DI STATO - VIOLAZIONE DEL GIUDICATO

Il progetto ripropone la perforazione di pozzi e l'estrazione di circa 2 miliardi di Smc di gas dal sottosuolo, intervento che è stato già sottoposto a procedura di V.I.A. con esito sfavorevole. Il Consiglio di Stato con la sentenza N. 02495/2015 del 18/05/2015 ha stabilito la correttezza della decisione, evidenziando in maniera inequivocabile che doveva applicarsi il principio di precauzione dato l'estremo pericolo derivante da un eventuale crollo della diga a causa delle subsidenze. Gli elaborati progettuali non propongono nulla di nuovo in questo senso, visto che il proponente si limita a rielaborare i dati pregressi con un modello diverso, pervenendo, guarda caso, a valori di subsidenza più limitati rispetto a quanto calcolato nel passato (tra l'altro i *curricula* e l'autorevolezza degli esecutori suggeriscono un'attendibilità nettamente superiore dei primi calcoli pur nell'incertezza di qualsiasi modellazione). Tale valutazione, come nel passato, è esclusivamente basata su un approccio di tipo probabilistico. Per quale motivo logico dovremmo ritenere quella più recente come la più attendibile, in assenza di fatti nuovi?

Anche il paragone con le citate esperienze di Treste e Viggiano sono del tutto arbitrarie e prive di qualsiasi validità, essendo in contesti geologici differenti, cosa che la dice lunga sulla qualità dell'approccio usato dal proponente visto che esistono decine di variabili che rendono necessaria un'analisi sito-specifica.

Tra l'altro, ammesso e non concesso che tali paragoni abbiano un qualche valore, sono confrontati incontrollati rilievi "recenti" con "dati" iniziali inesistenti, arbitrariamente stimati *ad hoc*: a Cupello, per esempio ci sono case, strade e terreni "inspiegabilmente" lesionati.

La sentenza evidenzia che è proprio il carattere intrinsecamente probabilistico del calcolo della subsidenza a lasciare quel margine di incertezza che fa scattare, in presenza di un così grave rischio di danni irreparabili, il Principio di Precauzione. Inoltre non è cambiato nulla dal punto di vista della classificazione del rischio idrogeologico che evidenzia una condizione di grave fragilità delle aree interessate dagli

interventi, questione anch'essa alla base della sentenza del Consiglio di Stato. Per tale ragione la riproposizione dell'intervento, con gli stessi identici elementi da cui derivavano i rischi oggetto di censura (localizzazione e numero dei pozzi) appare come una palese violazione del giudicato che avrebbe dovuto comportare il rigetto immediato dell'istanza da parte dei funzionari dei due ministeri.

2)IL PROPONENTE NON HA ALCUN TITOLO PER PRESENTARE IL PROGETTO

La legge riserva il diritto alla titolarità di una Concessione di Coltivazione al titolare del permesso di ricerca nel quale è stato constatato, formalmente, il rinvenimento di un adeguato "giacimento". Sono ammessi cambiamenti, anche solo parziali della titolarità, purché ne sussistano le condizioni di legge e siano dunque ratificati dagli specifici Decreti Ministeriali pubblicati sul BUIG.

La durata massima di un Permesso di Ricerca è di 12 anni, suddivisa in un primo periodo di 6 anni e in due successive proroghe di 3 anni ciascuna. Le proroghe non sono né automatiche né tacitamente concesse ma sono accordabili, una alla volta, su specifica istanza del titolare, purché ne esistano le condizioni di legge: anche qui sono dunque indispensabili gli specifici Decreti Ministeriali pubblicati sul BUIG.

Per presentare una richiesta di Concessione di Coltivazione bisogna essere titolari di un Permesso di Ricerca, nel caso in esame, il Permesso di Ricerca "Monte Pallano", intitolato a Forest CMI spa con Decreto Ministeriale 13.02.2004. Il successivo D.M. 8.06.2006 ratifica il trasferimento del 10% del titolo a Intergie srl, e conferma contestualmente la Forest CMI spa quale r.u. (rappresentante unico) di tutta la titolarità. Con successivo D.M. 10.01.2007 la scadenza del titolo fu fissata al 2.05.2010 e non fu mai più variata. Non essendo mai stata né richiesta né tantomeno accordata alcuna delle due possibili proroghe triennali, la vigenza del titolo sul permesso di ricerca "Monte Pallano" è decaduta definitivamente il 2 maggio 2010 e, da tale data, doveva essere resa disponibile, secondo legge, ad eventuale diversa riassegnazione.

A seguito dell'esito sfavorevole alla V.I.A. presso a Regione Abruzzo, il MiSE avrebbe dovuto chiudere il procedimento col rigetto dell'istanza di Concessione di Coltivazione. Invece si cerca di riaprire il discorso attraverso una "variazione del programma lavori relativo all'istanza di concessione di coltivazione Colle Santo" quando i disciplinari ammettono che si cambino i programmi dei lavori, per Decreto, in titoli già concessi e non come un'istanza nell'istanza, peraltro già bocciata, di una Concessione che non esiste. Oltre a queste palesi irregolarità ed illegittimità, l'istanza è stata sottomessa non dalla ex-titolare del Permesso di Ricerca e presentatrice della richiesta di V.I.A. di marzo 2009, Forest CMI spa, ma da una società nuova, del tutto diversa, CMI Energia spa. Questa società dichiara, infatti, come la sua denominazione derivi dal "cambio della proprietà e del management della società (da Forest Oil corp. ad Avanti Energy inc.). Avanti Energy è una società per azioni canadese quotata al mercato di Toronto, con base a Vancouver".

Il MiSE ha surrettiziamente concesso, in modo addirittura occulto e fuori da qualunque codificata legittimità, un cambio di titolarità di un Permesso di Ricerca (scaduto ed, eventualmente, altrimenti contendibile) non solo senza ratificarlo (e pubblicarlo) con l'indispensabile Decreto ma pure senza alcun atto di verifica delle condizioni del cambio e dei requisiti del nuovo titolare: condizioni e requisiti, in effetti, non verificabili perché non c'erano al momento del cambio - e non ci sono, adesso, nemmeno sulla carta! Pertanto la società proponente non ha alcun titolo a presentare richiesta di compatibilità ambientale.

Osservazioni sugli elaborati progettuali

APPLICAZIONE DEL D.GS.105/2015

Nel progetto proposto, sebbene il proponente includa un'argomentazione escludente (basata su un certo calcolo, che a chi scrive appare riduttivo e incompleto, delle quantità compresenti di materie "pericolose"), compaiono impianti che ricadono nell'ambito del d.lgs. n. 105/2015.

In primo luogo la Centrale, in particolare, è classificabile fra le "Raffinerie di Petrolio e di Gas".

La documentazione depositata appare lacunosa e di difficile lettura complessiva per quanto riguarda la sommatoria delle quantità compresenti di materie "pericolose" (gas a rischio incendio; MDEA; idrocarburi in fase liquida). Tenendo conto delle 14,1 tonnellate di gas da scaricare in caso di problemi (tra l'altro non vengono dichiarate le quantità di idrocarburi liquidi che dovrebbero essere scaricati assieme al gas e in quali modalità), secondo quanto dichiarato dal proponente, dei plurimi serbatoi previsti nella centrale (idrocarburi in fase liquida; gas ecc.) quando il calcolo sia correttamente eseguito come previsto nella nota 4 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 105/2015 e tenendo conto del D.M. 20.10.98, GU n. 262 del 9.11.98, potrebbe essere un impianto **RIR** (a Rischio di Incidente Rilevante). In questo caso, tale situazione richiederebbe che, contrariamente a quanto dice il progetto, a seguito della specifica istruttoria condotta dal CTR (comitato tecnico regionale) del Ministero degli Interni, venga sottoposto alla consultazione pubblica, proprio nell'ambito della VIA (art. 24), un Rapporto di Sicurezza Provvisorio, corredato o meno dal NOF (nulla osta di fattibilità) del CTR; o che, possibilmente, vengano rivisti, a verifica di compatibilità e ad aggiornamento, i piani di sicurezza di stabilimenti limitrofi (CTR) e i piani di sicurezza esterni (Prefettura).

Pertanto gli elaborati sono carenti nel determinare esattamente le quantità di sostanze pericolose presenti contemporaneamente, nella condizione peggiore ai fini della sicurezza.

CONTRASTO CON IL PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA

La Regione Abruzzo aveva negato la compatibilità ambientale dell'impianto di estrazione e trattamento a Bomba anche sulla base della norma MD3 del Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria.

E' vero che la centrale di trattamento e i relativi camini sono ora previsti in altra area ma in zona interdotta (area pozzi) rimane una sorgente emissiva ("camino freddo"), con relativa torcia di oltre 30 m. d'altezza, che per norma non è localizzabile. Tra l'altro non appare tecnicamente delocalizzabile.

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Secondo l'art. 6 comma 13 a), abbisognano di autorizzazione integrata ambientale (AIA) "le installazioni che svolgono attività di cui all'all. VIII alla parte II". Nel progetto in esame, almeno tre installazioni - ma ce ne sono anche altre - sono classificabili sotto il suddetto all. VIII, in particolare sotto:

- Il par. 1 punto 1.2 Raffinazione di Petrolio e di Gas

Le attività della centrale sono pienamente riconducibili all'attività di raffinazione.

Poiché i progetti non possono essere sottomessi a procedura approvativa (e dunque poi eseguiti) solo in parte (si veda ad esempio la sentenza del Consiglio di Stato n. 943/2016, allora, in risposta alla prima domanda, tutto il progetto in esame ha bisogno dell'AIA.


DISSESTO IDROGEOLOGICO

Gran parte delle opere, sia l'area dei pozzi, sia il gasdotto, sia la centrale, è localizzata all'interno di aree a grave o gravissimo rischio idrogeologico.

Nel progetto, per sua esplicita ammissione, si legge che:

□ Le installazioni in area pozzi sono in zona a rischio di frana R1 e pericolosità P2 (secondo il Piano Stralcio di Bacino per l'assetto Idro-Geologico).

- La condotta si colloca per larghi tratti entro la fascia di rispetto del fiume Sangro nonché del torrente Pianello e del fosso di Ballevino. (secondo il Piano Regionale Paesistico).
- La condotta corre in zone a pericolosità elevata o molto elevata e a rischio R1 (secondo il Piano Stralcio Difesa Alluvioni).
- Sia la condotta che la Centrale di Raffinazione si trovano in aree soggette a inondazione (secondo il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale);
- La condotta fino a V3 è in zona ad alta suscettività a frana; in altri tratti tale suscettività è media o moderata (secondo



il PTCP).

Figura 1: Visione d'insieme del percorso delle opere proposte con evidenziati i Comuni di Bomba e Paglieta sedi delle zone di estrazione e trattamento. Sono inoltre sovrapposte alla cartografia topografica le informazioni relative al rischio PAI e PSDA.

E' quindi possibile osservare come il tratto finale delle installazioni, ivi compresa la centrale di trattamento, arrivino all'interno del Comune di Paglieta dopo aver percorso un lungo tracciato (circa 21 km) costeggiando la destra idrografica del Fiume Sangro ed attraversando numerose aree soggette ad importanti rischi, sia da esondazione che da frana (Fig.1).

Nello specifico è possibile osservare come la porzione finale del tracciato e l'impianto siano pericolosamente ubicati a ridosso di aree a rischio esondazione R1 ed R2 e soggette a frequenti allagamenti in occasione di precipitazioni più importanti ma spesso frequenti. Come accaduto in tempi non troppo lontani (2013, 2015), tali allagamenti sono spesso arrivati fino agli stabilimenti della SEVEL ubicati a poche decine di metri dall'area proposta per la centrale di trattamento (Fig.2).




Figura 2: Visione d'insieme della porzione finale del percorso delle opere proposte in corrispondenza del Comune di Paglieta, sono state evidenziate la traccia della condotta, l'ubicazione della centrale di trattamento e la sede degli impianti SEVEL. Sono state inoltre sovrapposte alla cartografia topografica le informazioni relative al rischio PAI e PSDA.

Va inoltre sottolineato che il sito di estrazione e la porzione iniziale del tracciato sono ubicati a ridosso di un importante bacino idrico artificiale abruzzese, il Lago di Bomba, esteso circa 10 chilometri quadrati e con una capienza massima di circa 4.000.000 di metri cubi. Tale lago è situato in un territorio storicamente soggetto a fenomeni di instabilità dei versanti di natura ed entità importanti. Tale scenario rende ancora più elevato il rischio esondazione per tutte le porzioni a valle dell'invaso in quanto qualunque fenomeno che mini la stabilità di tale area porterebbe a conseguenze catastrofiche per tutte quelle già precarie e critiche situazioni a valle di esso, ivi compreso l'intero tracciato della condotta e la centrale di trattamento (Fig.3).




Figura 3: Visione d'insieme della porzione iniziale del percorso delle opere proposte in corrispondenza del Comune di Bomba, sono state evidenziate la traccia della condotta, l'ubicazione del sito di estrazione e la porzione settentrionale dell'invaso del Lago di Bomba.

DOCUMENTAZIONE MANCANTE

Il proponente indica a pagg.45,46 e 47 del S.I.A. un voluminoso insieme di elaborati indispensabile, per norma, all'approvazione del Progetto Definitivo, che intende conseguire successivamente alla fase di V.I.A. Tra queste addirittura la documentazione relativa alla compatibilità idrogeologica. In assenza di tale documentazione diviene censurabile la consultazione pubblica per il procedimento di V.I.A., nel quale si sottopone a esame e consultazione una documentazione intenzionalmente difettosa, evitando quindi il contraddittorio su punti dirimenti del progetto.

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

Il Progetto Definitivo avrebbe dovuto contenere i piani particellari particolareggiati per gli espropri, affrontando inevitabilmente il problema di indicare terreni con vincoli ostativi (ad esempio quelli di tipo urbanistico). Negli elaborati progettuali non vi è alcun elaborato in tal senso.

OPZIONE ZERO E ALTRE OPZIONI

Il proponente sbriga in poche righe la questione dell'opzione zero sostenendo che non è praticabile. In realtà tale opzione deve essere valutata adeguatamente, ad esempio calcolando anche la quantità di emissioni di CO2 e i relativi effetti/impatti connessi all'uso dei due miliardi di gas estratti dal giacimento rispetto all'opzione zero.

Non solo manca qualsiasi analisi dell'opzione zero ma lo studio non presenta neanche valutazioni tra opzioni alternative, sia nelle strategie progettuali generali (ad esempio, sviluppando fonti energetiche diverse dalle fossili in area a parità di investimento) sia per quanto riguarda il progetto stesso (a mero titolo di esempio: strategie diverse nello sfruttamento del giacimento; ipotesi alternative di posizione della centrale e del gasdotto ecc.).

Chi scrive è ovviamente contrario in toto al progetto per le motivazioni già ampiamente esposte ma, a mero titolo di esercizio, per dimostrare la superficialità degli elaborati presentati a fronte di insuperabili problematiche di rischio, vogliamo avanzare alcune domande:

- Perché 2/3 nuovi pozzi? Quali sono le alternative, considerate dal proponente, alla localizzazione dei nuovi pozzi? *Le indagini d'identificazione del giacimento suggeriscono molte tali alternative che, in rapporto alle tecniche disponibili di perforazione ed estrazione, sono individuabili in un raggio dell'ordine di 10 km dai punti scelti.*
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, alla condotta interrata come metodo di convogliamento dell'estratto alla raffinazione? Quali sono le alternative, prese in esame, al tracciato e alle dimensioni della condotta pozzi→raffinazione?
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, al metodo di trattamento dell'estratto e al destino delle sue separate componenti (ad esempio, il precedente progetto presentava un impianto di trattamento biologico dell'idrogeno solforato)?
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, alla localizzazione della Centrale di Raffinazione in Paglieta? E perché proprio in quel terreno II, a permanente rischio d' inondazione?
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, al recapito finale del gas depurato?

Che le scelte progettuali rispondano ad un'unica logica, quella della ricerca esasperata del profitto, lo dimostra la pianificazione dello sviluppo del giacimento. Una mera diluizione dell'estrazione nei possibili trenta anni della Concessione, invece che nei 14 ipotizzati, avrebbe consentito una progettazione alternativa di ciascuna fase di lavorazione, con una riduzione drastica delle opere e degli interventi, ma soprattutto con un livello di impatti sul territorio molto attenuato. Tale diluizione avrebbe certamente alleggerito i gravami sull'intervento e migliorato l'efficienza economica complessiva della Concessione, oltre a rendere significativamente meglio dominabili tutte le conseguenze, ambientali e congiunturali, sfavorevoli. Cosa si oppone a questa "alternativa"?

Ovviamente ribadiamo che tale esercizio vale esclusivamente per evidenziare l'approssimazione e la "visione" imprenditoriale che appare esclusivamente votata al profitto nei termini più estremi che ha portato addirittura alla ripresentazione di un progetto già bocciato in quanto del tutto insostenibile e incompatibile dal punto di vista del rischio per l'incolumità dei cittadini nonché da quello ambientale, sociale ed economico

INCHIESTA PUBBLICA

Pur ritenendo illegittima l'intera procedura attivata, come argomentato nelle pregiudiziali (e riservandosi ogni ulteriore azione utile volta a sostenere tale tesi), se il Ministero dell'Ambiente dovesse, erroneamente, proseguire nell'esame del progetto, si ritiene doveroso attivare l'inchiesta pubblica di cui all'Art.24 comma 6 del D.lgs.152/2006 in considerazione della gravità delle possibili conseguenze derivanti dallo sviluppo del progetto sia per l'incolumità pubblica sia per gli effetti ambientali in un'area altamente complessa.

DIFFORMITÀ CON I PIANI REGOLATORI

Il progetto è dichiaratamente in contraddizione con alcuni vincoli di piani regolatori comunali. Ciò, per parziale esempio, avviene in Atessa (fra V82 e V83 della condotta: "vincolo archeologico"; altrove in Atessa, "vincolo di rispetto stradale"), in Bomba ("zona a verde di rispetto idrogeologico"; "zona di rispetto stradale e ferroviario"; "zona di rispetto archeologico"), in Roccascalegna ("zona a conservazione del sistema idromorfologico vegetazionale"; "area di conservazione con trasformabilità mirata"). In particolare a Bomba il proponente ritiene di superare i vincoli esistenti in quanto le opere non sono "da intendersi come "nuove costruzioni", in quanto hanno carattere di temporaneità". Ai fini urbanistici vi sono numerose sentenze che chiariscono che tali opere non sono certo temporanee (ad esempio T.A.R. Sardegna Sentenza n.01057/2015 confermata dal Consiglio di Stato, sentenza n.03059/2016. Pertanto sono vincoli non superabili. Inoltre evidenziamo che eventuali varianti "automatiche" a cui spesso ricorre il Ministero dello Sviluppo Economico sono del tutto illegittime in assenza di una procedura di V.A.S., che deve essere esplicitata qualora attivata e dotata di tutti gli elaborati proprio di una V.A.S., che qui mancano.

ABBANDONO DELLE FONTI FOSSILI

La cosiddetta Strategia Energetica Nazionale, richiamata a pag.18 e seguenti, è un piano approvato per D.M. nel 2013 dai Ministri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico, in assenza di norme di riferimento, che erano state abrogate dal Referendum del 2013 sul nucleare. Il servizio studi della Camera dei Deputati è chiaro al riguardo "L'istituto della SEN non fa perciò più parte del nostro ordinamento." (<http://leg16.camera.it/465?area=17&tema=151&Strategia+energetica+nazionale>). Pertanto ogni riferimento alla S.E.N. è quantomeno forzato. Il progetto contraddice tutti gli sforzi volti ad abbandonare il prima possibile le fonti fossili che stanno mettendo a repentaglio la stessa vivibilità del Pianeta per le future generazioni, come rilevato da tutte le principali istituzioni scientifiche mondiali.

EMISSIONI

La capacità di stoccaggio intermedio (sia di prodotto vergine che delle frazioni "rifiutate") appare incoerentemente dimensionata in rapporto alla capacità di produzione e ai limiti di emissioni della Centrale stessa, a meno di non arrestare, ogni tanto, l'estrazione e il convogliamento dell'estratto alla Centrale. In altri termini, tranne che per gli arresti del lavoro, l'impianto non è dotato di accorgimenti regolatori che consentano di tenere le emissioni e i rifiuti entro i limiti prefissati, che certamente saranno superati per quasi la metà del tempo messo a programma.

Innanzitutto alcuni conti devono essere ben spiegati: per esempio, quelli sulla produzione. La sintesi non tecnica (pag. 19) dice: "Il piano di produzione ritenuto come ottimale prevede la coltivazione mediante quattro pozzi di produzione in 14 anni, da cui risulta una produzione complessiva di 2156,5 mln di smc di gas di giacimento. Il target di produzione del giacimento è stato fissato a circa 650.000 smc/g per una produzione complessiva di gas equivalente commerciale pari a 1.840 mln smc".

Dunque, in 14 anni, più del 15% viene separato dalla materia estratta dal "giacimento" e sottoposto a lavorazioni di smaltimento, fra i rifiuti e in ambiente. Tenendo ora conto della composizione dichiarata del gas di giacimento e dei suoi trattamenti, il raggiungimento dell'obiettivo di 650.000 smc/g inficia del tutto i Quadri Riassuntivi delle Emissioni (QRE), almeno per circa il 40% del tempo (per più di 5 anni su 14). Infatti, sia nel caso di convogliamento medio generale alla Centrale (423.676 smc/g per 5090 g; 145 mln smc/anno circa) sia ancor di più nel convogliamento di picco (650.000 smc/g per 5 anni; 235 mln smc/anno circa), la capacità di stoccaggio intermedio (sia di prodotto vergine che delle frazioni "rifiutate") appare incoerentemente dimensionata in rapporto alla capacità di produzione e ai limiti di emissioni della Centrale stessa, a meno di non arrestare, ogni tanto, l'estrazione e il convogliamento dell'estratto alla Centrale. In altri termini, tranne che per gli arresti del lavoro, l'impianto non è dotato di accorgimenti regolatori che consentano di tenere le emissioni e i rifiuti entro i limiti prefissati, che certamente saranno superati per quasi la metà del tempo messo a programma.

Nel progetto della Centrale viene previsto un ossidatore termico dove bruciare anche oltre 1.428 t/a di idrocarburi estratti assieme alle acque di strato. Rispetto alla quello in fase gassosa, questo quantitativo non è certo trascurabile sul totale dei carburanti utilizzati. **Quale composizione hanno questi idrocarburi? Come incidono sulla combustione e sulle emissioni?**

E' interessante notare che, a parte alcuni passaggi nel testo del S.I.A. dove si parla di una fase liquida trasportata nella condotta e fonte di problemi di corrosione, nella sezione dell'elaborato che tratta della combustione e delle emissioni non si approfondisce la natura di tali sostanze come il proponente avrebbe dovuto fare, a maggior ragione se tale sostanze è capace per la sua natura di creare grossi problemi nel trasporto del gas.

Purtroppo, in mancanza di previsione della composizione del combustibile gli scenari emissivi sono del tutto aleatori non solo per quanto riguarda l'efficienza della combustione ma soprattutto per quello che attiene al quadro emissivo del camino unico di convogliamento. Tutto ciò senza contare che i VLE (valori limite di emissione) da applicare potrebbero non essere quelli assunti dal proponente.

La previsione dell'Unità di Ossidazione Termica con recupero energetico e produzione di vapore, implica poi l'obbligatoria verifica della liceità dei combustibili nonché la particolare procedura approvativa prevista dal D.lgs. n. 152/06 per questo tipo di caldaie e di recupero energetico.

Per quanto riguarda la desolfurazione si prevede l'impiego di un'unità tipo LO-CAT in cui si produrrebbero circa 600 kg/h di fanghi al 25% in zolfo. Tali fanghi, palabili, sono stoccati in un serbatoio adibito a tale scopo e possono essere ulteriormente disidratati, fino ad un tenore del 65% in zolfo, con una unità di filtrazione (160 kg/h), per un totale di 1500 ton/anno.

Ipotizzando, intanto, in corrispondenza delle 10 t/g massime di H₂S, il convogliamento massimo di 650.000 smc/g dal giacimento, il tasso di H₂S massimo nel gas in arrivo, dallo 0,2763 % dichiarato (pag.21/93) può dunque apparentemente portarsi fino all'1%, senza mettere in crisi il LO-CAT scelto. Tuttavia, le 10 t/g di H₂S corrispondono a circa 9,4 t/g di zolfo, ossia a circa 37,6 t/g di fanghi = circa 2,5 volte la capacità massima dell'impianto previsto: il tasso estremo di H₂S nel gas d'arrivo, compatibile col LO-CAT, si abbassa dunque a meno dello 0,4%. Quale sicurezza c'è per garantire che a tale estremo non si giunga mai? Senza neanche osservare che la composizione molare del gas di giacimento, chissà perché, non è precisamente la stessa del progetto precedente.

Tutte queste considerazioni inficiano alla radice l'attendibilità sia dei quadri emissivi dichiarati sia dei numeri sulla produzione dei rifiuti nonché dell'efficacia degli abbattimenti e degli smaltimenti.

Queste problematiche assumono profili di gravità assoluta se si pensa che la Figura 3v a pag.131 del S.I.A. e relativa al diagramma di flusso di materiali risulta illeggibile a qualsiasi ingrandimento.

Qui sotto un estratto con ingrandimento al 600% della Tabella inserita nella figura da cui si evince chiaramente come l'intero quadro sia illeggibile.

Viene da chiedersi come sia possibile pubblicare un elaborato che presenta una delle tabelle più significative di un progetto, quello in cui si chiariscono le quantità delle sostanze in gioco, non consultabile.

| | 1. 1990-2000 | 2. 2001-2010 | 3. 2011-2020 | 4. 2021-2030 | 5. 2031-2040 | 6. 2041-2050 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Popolazione residente | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Popolazione totale | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Popolazione in età lavorativa | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Popolazione in età scolare | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Popolazione in età avanzata | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Popolazione in età infantile | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Popolazione in età adulta | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Popolazione in età giovanile | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Popolazione in età senile | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Popolazione in età adulta e giovanile | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Popolazione in età senile e infantile | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Popolazione in età adulta, giovanile e senile | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Popolazione in età adulta, giovanile e infantile | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Popolazione in età adulta, giovanile e senile e infantile | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Popolazione in età adulta, giovanile e senile e infantile e avanzata | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Popolazione in età adulta, giovanile e senile e infantile e avanzata e scolare | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Popolazione in età adulta, giovanile e senile e infantile e avanzata e scolare e lavorativa | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Popolazione in età adulta, giovanile e senile e infantile e avanzata e scolare e lavorativa e totale | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

EVENTUALI WORK-OVER DEI POZZI

Negli ambienti veramente esperti nel settore, è arcinoto statisticamente che, nella loro vita utile, l'80 % circa dei pozzi, anche se fatti benissimo, viene affetto da indebolimenti strutturali e avarie serie, che richiedono, comunemente, importanti operazioni di "work over". Le condizioni geologiche dell'area pozzi di Bomba, fino a sensibile profondità, sono particolarmente influenti sia in tali indebolimenti sia nell'applicabile metodologia di work over. Purtroppo, la "variazione al programma lavori" ignora del tutto il problema connesso e, in particolare, non ne ipotizza in alcun modo l'impatto.

LA CENTRALE DI TRATTAMENTO DI PAGLIETA E LA SUA COMPATIBILITA' CON LA PROGRAMMAZIONE DI SVILUPPO DELL'AREA

Un analogo impianto LO-CAT è stato già classificato autorevolmente (sentenza già citata) quale "stabilimento di raffinazione di idrocarburi", ovvero una raffineria. C'è ora da osservare che l'assenza di stabilimenti dello stesso generale tipo è stata, dagli anni '70 in poi – e continua ad essere tuttora - una precondizione formale per l'insediamento di industrie e artigianato manifatturieri nella connessa Area di Sviluppo Industriale: è stata proprio tale assenza una delle condizioni normative per attenuare il degrado dell'Area e promuoverne uno sviluppo vero, fino al "miracolo" della Val di Sangro.

Tale sviluppo ora è programmato, non solo sotto la specie dei piani territoriali regionali e locali, ma anche sotto la specie di piani di sviluppo, specificamente economici, con i quali tutto "Colle Santo", e la Centrale di Paglieta in particolare, cozzano in modi inconciliabili.

EVENTUALI INTEGRAZIONI PROGETTUALI (Art.26 comma 3 del D.lgs.152/2006).

Il progetto presenta evidenti carenze. Il Ministero dell'Ambiente più volte ricorre all'Art.26 comma 3 del D.lgs.152/2006 fuori tempo massimo, permettendo ai proponenti di progetti incompleti di provare a correggere/integrare la documentazione, anche ad anni di distanza. Si precisa che la tempistica prevista dall'Art.26 comma 3 è ben definita e non interpretabile e, cioè, consente di chiedere integrazioni progettuali entro 30 giorni dalla scadenza del periodo delle osservazioni. Pertanto si invita il Ministero dell'Ambiente ad evitare di operare in tal senso in relazione agli elaborati di tale progetto, che, tra l'altro, doveva essere dichiarato improcedibile.

Visti i pareri di regolarità Tecnica e Amministrativa espressi dai Responsabili interessati ed inseriti nella presente proposta;

Visto il TUEL 18/08/2000 n.267;

e, poi, alla votazione che riporta il seguente risultato.

Presenti e votanti 9 (nove) Favorevoli unanimi.

Pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità del provvedimento che dà il seguente esito:

Presenti e votanti 9 (nove). Favorevoli unanimi.

DELIBERA

1. Di approvare le premesse del presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale, contenenti Questioni pregiudiziali e osservazioni al progetto di sviluppo concessione "Colle Santo" del Comune di Bomba presentato dalla Società CMI Energia S.p.A.-
2. Di esprimere parere contrario, per le motivazioni dettagliatamente espresse in narrativa, all'Istanza acquisita al protocollo comunale al n.1674 del 28.06.2016 con la quale il Legale Rappresentante della Società CMI Energia S.p.A. con sede in Roma, richiede l'avvio della procedura in oggetto concernente la messa in produzione del giacimento del gas naturale "Colle Santo" in Bomba (CH), il cui piano di sviluppo prevede la costruzione di gasdotto di circa 21 Km, di una centrale di trattamento gas nell'area industriale del Comune di Paglieta nonché la messa in funzione di due pozzi esistenti nella postazione in Comune di Bomba e la successiva perforazione di ulteriori 2-3 pozzi di sviluppo a partire dalla medesima postazione.
3. Di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, alla Regione Abruzzo Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali, Al Ministero dello Sviluppo Economico, alla CMI Energia S.p.A, e a tutte le sedi istituzionali competenti di cui all'allegato elenco.
4. DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000 con separata votazione che dà il seguente esito.

IL SINDACO
F.to Rag. Donato Di Santo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico Acconcia

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune il 24/08/2016 al n. 214 del registro, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL MESSO COMUNALE
F.to Carmine Martorella

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.18/08/2000, n.267, è divenuta esecutiva il giorno 19/082016

per il motivo sotto indicato:

Bomba, li 19/08/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico Acconcia



PER COPIA CONFERME ALL'ORIGINALE
L'INCARICATO
[Handwritten Signature]
24 AGO. 2016

| COGNOME | NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA | FIRMA |
|---------------|------------|--------------------|------------|-------|
| DI SANTO | PATRIZIA | ATESSA (CH) | 11/09/1960 | |
| DE LAURENTIIS | CARMILLO | TECCHI (CH) | 15/07/1940 | |
| POLITO GIANNI | GIANNI | TERNI | 17/05/1930 | |
| MARTORELLA | MAURO | ATESSA (CH) | 14/03/1990 | |
| TOCCACCI | SIRIO | ATESSA (CH) | 03/11/1979 | |
| ANGELUCCI | ANTONIO | TORRELLAP. (CH) | 03/12/1954 | |
| MARTORELLA | BUENA | CASOLI (CH) | 16/10/1989 | |
| Gentile | Antonietta | ATESSA (CH) | 5/10/1960 | |
| Merli | Alessandro | Agnone (IS) | 11-01-1950 | |
| MELLI | LUCIANA | BOHBA (CH) | 13-05-50 | |
| DI-TIECCO | ZUCIANA | BEZMONTEDESA. | 21-8-58 | |
| Melli | Antonietta | BOHBA | 18-11-1948 | |
| Cipido | Mesette | Bomba | 22-12-42 | |
| RICI | MANUELA | BOHBA | 22-07-77 | |
| DI PIAZZA | LUZIA | PALERMO | 24-08-65 | |
| DI CARLO T | NICOLA | BOHBA | 31-01-1942 | |
| DEL PESCHIO | EDUARDO | ATESSA | 25/05/1974 | |
| GROSSI | NINO | LAVICIANA | 29/07/1969 | |
| GENTILE | CAMILLA | ATESSA | 30/11/1994 | |
| MARTORELLA | MARIA | CASOLI | 10/11/1994 | |
| ROMANO | GIUSEPPA | ORTONA | 14/12/190 | |
| CARUSO | GIUSEPPA | SERRADIFALCO | 14-6-53 | |
| SANTARONE | SABATINO | BOHBA | 05-05-1957 | |
| SANTARONE | FABIO | BOLOGNA | 07-06-1997 | |
| MARTORELLA | PAOLA | BOHBA | 22-03-1968 | |
| GENTILE | FELICIANO | BOHBA | 07/09/57 | |
| SAMBUCO | DONATELLA | MONICELLO BDO (LC) | 09/03/1965 | |
| AICOLA | ALESSANDRO | BOHBA | 27-12-1945 | |
| FASCAI | AMIRKIO | BOHBA | 05-03-44 | |
| DI SANTO | ANTONIGIUA | BOHBA | 15-2-68 | |
| BIANCOSPINO | FILOMENA | FRAATTAMAGGIORE | 12-04-67 | |

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto: Istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al Progetto di sviluppo concessione "Colle Santo". Ditta CMI Energia S.p.A. - Roma. Provvedimenti.

| COGNOME | NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA | FIRMA |
|------------|--------------|--------------------|------------|-----------------------|
| DILILLO | MARIA-ANGELA | ALTAMURA (BA) | 02-06-1968 | Dilillo Maria Angela |
| GENTILE | LEUTRICO | BOMBA | 29-08-61 | Gentile Leutrico |
| SCALIZZI | GIUSEPPINA | BOMBA | 12-09-58 | Scalizzi Giuseppina |
| D'ERAMO | MARIA | ARCHI | 22-10-56 | D'ErAMO Maria |
| DI RENZO | GIORGIO | BOMBA | 5-6-1945 | Di Renzo Giorgio |
| GIUSEPPE | GIANIELLA | BOMBA | 04-11-1939 | Giuseppe Gianella |
| TERESA | MARTELLA | BOMBA | 26-04-1914 | Teresa Martella |
| GENTILE | SILVANA | BOMBA | 20-05-1939 | Gentile Silvana |
| D'AMITINO | SILVIA | GARRAGNATE M | 21-12-1981 | D'Amitino Silvia |
| NELLI | DOMENICA | BOMBA | 18-3-1912 | Nelli Domenica |
| GENTILE | LUIGI | BOMBA | 29-9-1939 | Gentile Luigi |
| MARTELLA | ROSARIO | ATESSA | 10-05-1953 | Martella Rosario |
| CARREA | ILENIA | ATESSA | 08-08-97 | Carrea Ilenia |
| IZZI | RICCARDO | FRANCA | 26-02-80 | Izzi Riccardo |
| MARTELLA | LINA | BOMBA | 20-09-64 | Martella Lina |
| MARTELLA | DONATO | BOMBA | 11-05-1950 | Martella Donato |
| MARTELLA | ALESSANDRO | Bombia | 29-06-1951 | Martella Alessandro |
| VITULLO | GIOVANNI | BOMBA | 28-02-1948 | Vitullo Giovanni |
| SCARIZZI | DOMENICA | BOMBA | 21-05-1947 | Scarizzi Domenica |
| DI SANTO | ANGELO | ATESSA | 11-05-1990 | Di Santo Angelo |
| GENTILE | ANTONIO | BOMBA | 21-10-1954 | Gentile Antonio |
| MARTELLA | LINA | BOMBA | 1-10-1936 | Martella Lina |
| NEW | ERIKA | ERBA | 24-02-1998 | New Erika |
| DI MASSA | DAVID | CHARLEROI (B) | 26-11-1971 | Di Massa David |
| D'IPPOLITO | ANTONIO | BOMBA (PH) | 19-08-1954 | D'Ippolito Antonio |
| CANIGLIA | ANCELINA | BOMBA (CH) | 02/05/1965 | Caniglia Anceлина |
| ALFANO | ALFONSA | ARAGONA (AG) | 01/09/1950 | Alfano Alfonsa |
| NANGI | GIAMFRANCO | TORINO (TO) | 22/05/1947 | Nangi Giamfranco |
| BOZZI | SANDRA | CARBONIA (CA) | 11/02/20 | Bozzi Sandra |
| ANTONELLI | VALERINA | RIIONE RO SANITICO | 11/12/54 | Antonelli Valerina |
| DI SANTO | MARIA TERESA | ATESSA (CH) | 21/05/78 | Di Santo Maria Teresa |

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto: Istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al Progetto di sviluppo concessione "Colle Santo". Ditta CMI Energia S.p.A. - Roma. Provvedimenti.

| COGNOME | NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA | FIRMA |
|--------------|---------------|-------------------------|------------|--------------------------|
| FAGOLI | SILVIA | TERNI | 29/11/76 | Silvia FAGOLI |
| ORSINI | PAOLA | TERNI | 10/08/58 | Paola ORSINI |
| FAGOLI | PAOLO | TERNI | 30/05/51 | Paolo FAGOLI |
| ROHANO | ALESSANDRO | TERNI | 10/11/81 | Alessandro ROHANO |
| ZINNI | FARNO | ROMA | 30/10/1948 | Farno ZINNI |
| OLIVUCCI | CLAUDIO | ROMA | 28/03/1952 | Claudio OLIVUCCI |
| ZINNI | VALENTINA | ROMA | 29.06.1979 | Valentina ZINNI |
| SANTUCCI | CARLA | ROMA | 7/6/1959 | Carla SANTUCCI |
| OLIVUCCI | ALESSANDRO | ROMA | 6.9.1979 | Alessandro OLIVUCCI |
| MARTORELLA | ANTONIO | ROMA | 20/6/1965 | Antonio MARTORELLA |
| MARTORELLA | ARGIA | BOMBA | 24/1/1944 | Argia MARTORELLA |
| MARTORELLA | NICOLETTA | BOMBA | 03/02/1964 | Nicoletta MARTORELLA |
| DI FABEZIO | EMILIANA | BOMBA ATESSA | 03/01/1977 | Emiliana DI FABEZIO |
| SACCHETTA | MELITA | ATESSA | 19/09/1970 | Melita SACCHETTA |
| DI SANTO | GIUSEPPINA | ATESSA | 10/08/73 | Giuseppina DI SANTO |
| MARTORELLA | ROSSANA | BARI | 30/05/68 | Rossana MARTORELLA |
| DI SANTO | DANIELA | BOMBA | 25.11.1961 | Daniela DI SANTO |
| VITULLO | DEBORA | ATESSA | 03/02/1997 | Debora VITULLO |
| DE SIMONE | PATRIZIA | NAPOLI | 25/08/1971 | Patrizia DE SIMONE |
| MEDAGLI | GABRIELLA | BOCCIGLIONE | 9/3/1969 | Gabriella MEDAGLI |
| Martorella | Mariahristina | 23-5-68 | 18/3-1969 | Mariahristina Martorella |
| DI SANTO | ANGELA MARIA | BOMBA | 3/10/1958 | Angela Maria DI SANTO |
| FAGLIARONE | MARILENA | BOMBA | 17/02/1948 | Marilena FAGLIARONE |
| BUCCI | LILIANA | ATESSA | 30/09/1977 | Liliana BUCCI |
| DI FRANCESCO | MARIA | BOMBA | 11-11-1963 | Maria DI FRANCESCO |
| MARTORELLA | TERESA | BOMBA | 27-03-1931 | Teresa MARTORELLA |
| GIARUZZA | MARIA | ROMA | 06-05-1992 | Maria GIARUZZA |
| GRANATA | GIULIA | CHIETI | 24-06-1987 | Giulia GRANATA |
| SPINICCI | ROSANNA | BOMBA | 03/09/1962 | Rosanna SPINICCI |
| VITULLO | FILomeno | BOMBA | 19/01/1959 | Filomeno VITULLO |
| ANGEUCCI | BEATRICE | LANCIANO | 28/08/94 | Beatrice ANGEUCCI |

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto: Istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al Progetto di sviluppo concessione "Colle Santo". Ditta CMI Energia S.p.A. - Roma. Provvedimenti.

| COGNOME | NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA | FIRMA |
|-------------------|-------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| LALLI | AUGELLO | ATESSA | 11-04-1984 | <i>[Signature]</i> |
| FIORITI | MARINELLA | ORTONA | 26-03-1990 | <i>[Signature]</i> |
| CANIGLIA | ROSSELLA | ATESSA | M. 05 - 1981 | <i>[Signature]</i> |
| VITURZO | FRUMENO | BOMBITA | 08/12/1964 | <i>[Signature]</i> |
| GENTILE | ANGELINA | BOMBA | 23/02/1965 | <i>[Signature]</i> |
| SCARZI | VERONICA | ATESSA | 16/01/1984 | <i>[Signature]</i> |
| ZINNI | IRENE | LANCIANO | 20/05/1988 | <i>[Signature]</i> |
| MARTORELLA | MARCO | ATESSA | 06/05/1978 | <i>[Signature]</i> |
| GROSSI | MARIA | BORBA | 28/08/1970 | <i>[Signature]</i> |
| SPINELLI | MARIA GRAZIA | BOMBA | 27/01/1964 | <i>[Signature]</i> |
| SCALIZZI | GIUSEPPE | BOMBA | 17/01/1956 | <i>[Signature]</i> |
| VERONESE-CAVALLI | LINDA | BOMBA | 21-5-1938 | <i>[Signature]</i> |
| D'INTINO | NICOLETTA | BOMBA | 31-08-1938 | <i>[Signature]</i> |
| DI SANTO | CARMELA | BOMBA | 13-09-1928 | <i>[Signature]</i> |
| SERGIO-MONTEFONE | MONTIFELONE SERAP | SABRIGLIO-SULGARIGLINO | 21005-1959 | <i>[Signature]</i> |
| BERTETTA | MARIA GABRIELLA | DESANO MILANO | 18-1-67 | <i>[Signature]</i> |
| DI COLA | GIOVANNI | ROTTA | 19-02-1949 | <i>[Signature]</i> |
| GROSSI | BASILIO | ROCCANTICO | 8-1-46 | <i>[Signature]</i> |
| SCALIZZI | ANGELO | BOMBA | 24-10-58 | <i>[Signature]</i> |
| DI SANTO | AUGUSTO | BOMBA | 24-04-1960 | <i>[Signature]</i> |
| DI SANTO | ANTONETTA | BOMBA | 21-05-1944 | <i>[Signature]</i> |
| COLONNA | VINCENZO | PIGGLIETTA | 1-1-1940 | <i>[Signature]</i> |
| MAZZAFERRO NICOLA | | GUARDIA CERRELE | 7-2-1938 | <i>[Signature]</i> |
| MARTORELLA | DONNICO | BOMBA | 16/07/64 | <i>[Signature]</i> |
| COLA DONATI | VINCENZO | BOMBA | 16/05/1942 | <i>[Signature]</i> |
| PELLARONE | ROSARIO | BOMBA | 20/09/1956 | <i>[Signature]</i> |
| PELLARONE | ROSARIO | BOMBA | 20/09/1956 | <i>[Signature]</i> |
| MARTORELLA | ROSARIO | BOMBA | 30/01/39 | <i>[Signature]</i> |
| MARTORELLA | ADRIANO | BOMBA | 31-8-1931 | <i>[Signature]</i> |
| MARTORELLA | ROSARIO | BOMBA | 14-05-1939 | <i>[Signature]</i> |
| CANIGLIA | ROSANNA | BOMBA | 24-1-65 | <i>[Signature]</i> |

[Handwritten signature]

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto: Istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al Progetto di sviluppo concessione "Colle Santo". Ditta CMI Energia S.p.A. - Roma. Provvedimenti.

| COGNOME | NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA | FIRMA |
|---------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------|
| DI RENZO | VIOLA | ATESSA | 01/05/1972 | Viola Di Renzo |
| BONANNI | MARIA GIUSEPPINA | BOMBA | 08/05/1958 | Maria G. Bonanni |
| DI ANGIOLA | LUCA | BOMBA | 2/2-1936 | Luca Di Angiola |
| DI INTINO | MARIA | AVELINO | 10/05/52 | Maria Di Intino |
| VITULO NARZOTTO | Giuseppina | BOMBA | 28/11/1928 | Giuseppina Vitullo |
| COLECCHIA M. GLORIA | Maria Gloria | Bolonia | 12.4.1941 | Maria Gloria Colecchia |
| Baron | Maria | 07/11/30 Povero | 12/1/1940 | Maria Baron |
| MARTORELLA | ROSANNA | BOMBA | 20-12-1932 | MARIPRELLA ROSANNA |
| MARGARELLA | DIANA | BOMBA | 07-07-1943 | Diana Margarella |
| PIGHETTI | MARIA ERNESTA | TRENZANO B.S. | 6.10.1940 | Maria Ernesta Pighetti |
| DELADONATO | CARLO CARMINE | BOMBA (CA) | 01.05.1940 | Carlo Carmine Deladonato |
| SCOTTO | GABRIELLA | NAPOLI | 28-10-1980 | Gabriella Scotto |
| DI CARLO | RONATO | ATESSA (CH) | 02/07/1948 | Di Carlo Ronato |
| SIBRANDI | EUGENIA | BOMBA | 02-10-1927 | Eugenia Sibrandi |
| MARTORELLA | MARIA | BOMBA | 04/17/1961 | Maria Martorella |
| DI CARLO ROSARIO | ROSARIO | BOMBA | 11/07/1957 | Di Carlo Rosario |
| CANIGLIA | GIANNI | BOMBA | 4.4.58 | Gianni Caniglia |
| SAVITAZZANO | IVAN | CARATE | 25-4-41 | Ivan Savitazano |
| PALMIERI | ARNALDO | BOMBA | 01-07-1969 | Arnaldo Palmieri |
| SENTILE | VILVA | BOMBA | 06-01-1940 | Vilva Sentile |
| TRONAGNOCI | SUSANNA | BESANNA B | 18-02-1946 | Susanna Tronagnoci |
| GRANATA | CAMILLO | SPERANIO | 16.06.1970 | Camillo Granata |
| CAROLLA | GIULIANA | MONTENERODOMO | 05-10-1961 | Giuliana Carolla |
| TENAGLIA | NIOLETTA | ROMA | 16-05-53 | Nioletta Tenaglia |
| SCOTTO | CARLO | NAPOLI | 14.10.52 | Carlo Scotto |
| TENAGLIA | MARIA | BOMBA | 24-05-52 | Maria Tenaglia |
| ANGELINI | GILDA | CANOSA SANITA | 17-07-48 | Gilda Angelini |
| DEL PESCHIO | MARIA | PIETRAFELICIA | 08-09-66 | Maria Del Peschio |
| SPINELLI S. | CARLA | BOMBA | 20-07-1948 | Carla Spinelli S. |
| | | | 21-11-1958 | Spinelli S. |

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto: Istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al Progetto di sviluppo concessione "Colle Santo". Ditta CMI Energia S.p.A. - Roma. Provvedimenti.

| COGNOME | NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA | FIRMA |
|-------------|-----------|--------------------|------------|--------------------|
| SPINECI | PATRIZIA | ATESSA | 19.10.71 | <i>[Signature]</i> |
| FESTA | PAOLA | LANCIANO | 18/10/1978 | <i>[Signature]</i> |
| COLONNA | MASSIMO | ATESSA | 08/06/1970 | <i>[Signature]</i> |
| ROMAGNOLI | CLAUDIO | BOMBA | 10/10/1973 | <i>[Signature]</i> |
| ROMAGNOLI | CLAUDIA | VERACQUE (MESSINA) | 22/09/1971 | <i>[Signature]</i> |
| NICOLAI | ANTONELLO | ROMA | 08/08/1961 | <i>[Signature]</i> |
| MANCINI | LUCA | ROMA | 18/10/1963 | <i>[Signature]</i> |
| DI PENE | FRANCESCO | ATESSA | 13/03/1975 | <i>[Signature]</i> |
| D'INTINO | FRANCESCO | BOMBA | 17-03-1948 | <i>[Signature]</i> |
| DI RENZO | NICOLA | BOMBA | 10-06-1934 | <i>[Signature]</i> |
| DI RENZO | DONATO | BOMBA | 23-02-1952 | <i>[Signature]</i> |
| ANGELETTI | ELEONORA | ATESSA | 23/05/1989 | <i>[Signature]</i> |
| DI RENZO | DOMENICO | ATESSA | 07.02.1968 | <i>[Signature]</i> |
| NASUTI | ROSARIO | LANCIANO | 18/01/1964 | <i>[Signature]</i> |
| COLANINNO | IRMINIA | ATESSA | 31/5/1978 | <i>[Signature]</i> |
| COLANINNO | IOANNA | ATESSA | 08/06/1976 | <i>[Signature]</i> |
| OCCHIODORO | ANTONIO | ATESSA | 23/07/1975 | <i>[Signature]</i> |
| BENIODORE | MIRIAM | BOMBA | 23/07/1946 | <i>[Signature]</i> |
| PAGLIARONE | FABRIZIO | LANCIANO | 30/04/1974 | <i>[Signature]</i> |
| PAGLIARONE | DOMENICO | CHIETI | 24/09/1971 | <i>[Signature]</i> |
| SANTARONE | PIERA | ATESSA | 24/01/1967 | <i>[Signature]</i> |
| SELAURENTIS | LUCIA | LANCIANO | 28/08/1964 | <i>[Signature]</i> |
| PAGLIARONE | CARMINE | LANCIANO | 28/10/1968 | <i>[Signature]</i> |
| MAIORIELLA | SALVATORE | ATESSA | 23/06/1983 | <i>[Signature]</i> |
| NELLI | ROSARIA | BOMBA | 04/02/78 | <i>[Signature]</i> |
| DI SANNO | ANGELLO | BOMBA | 17-08-1961 | <i>[Signature]</i> |
| COLLECCHIA | Roberto | BOMBA | 30/01/1926 | <i>[Signature]</i> |
| LAUGELLO | MICHELE | BOMBA | 27-12-02 | <i>[Signature]</i> |
| BUCCI | FRANCESCO | BOMBA | 17/05/67 | <i>[Signature]</i> |
| ZACCARDI | ALFONSO | ATESSA | 15/07/1970 | <i>[Signature]</i> |
| SANTARONE | DONATO | BOMBA | 24-08-1955 | <i>[Signature]</i> |



COMUNE DI BOMBA

(Provincia di Chieti)

P.zza Matteotti, 6 c.a.p. 66042 Tel. 0872/860116 – fax 0872/860440 e-mail: info@comunedibomba.it Cod. Fis. – P. IVA 00259570695
(3015)

Addì

Oggetto: Istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al **Progetto di sviluppo concessione "Colle Santo". Ditta CMI Energia S.p.A. – Roma. Provvedimenti.**

Spett.li:

- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
DG per le valutazioni e autorizzazioni ambientali
Divisione II –Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo n.44
00147 ROMA

Trasmessa a mezzo PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
C.A. Responsabile del Procedimento Arch.Carmela Bilanzone:
e-mail bilanzone.carmela@minambiente.it

- MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Dg Belle Arti e Paesaggio
Servizio III Tutela del Paesaggio
Via di San Michele n.22
00153 ROMA

Trasmessa a mezzo PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

- REGIONE ABRUZZO
 - Direzione Affari della Presidenza, politiche legislative e comunitarie,
 - programmazione parchi, territorio, valutazioni ambientali, energia
 - servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali
 - Via Salaria Antica Est n.27
 - 67100 L'AQUILA

Trasmessa a mezzo PEC: via@pec.regione.abruzzo.it

- AI MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
DGS – UNMIG
Via Molise n.2
00187 ROMA

Trasmessa a mezzo PEC: dgsunmig.dg@pec.mise.gov.it

COMUNE DI BOMBA

(Provincia di Chieti)

P.zza Matteotti, 6 c.a.p. 66042 Tel. 0872/860116 – fax 0872/860440 e-mail: info@comunedibomba.it Cod. Fis. – P. IVA 00259570695

- AL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
DGSAIE-Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
Via Molise n.2
00187 ROMA

- Trasmessa a mezzo PEC: dgsaie.dg@pec.mise.gov.it

- CMI ENERGIA S.p.A.
Via Federi Cesi n.21
00193 ROMA

Trasmessa a mezzo PEC: cmienergia@pec.it

- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Direzione generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche
Divisione 5: Coordinamento Controllo Dighe in esercizio
Via Nomentana n.2
00161 ROMA

Trasmessa a mezzo PEC: dg.digheidrel@pec.mit.gov.it

- ACEA Produzione S.p.A.
Via dell'Aeronautica n.7
00144 ROMA

Trasmessa a mezzo PEC: ap.spa@pec.aceaspa.it

- ACEA Produzione S.p.A.
Piazzale Ostiense n.2
00154 ROMA

Trasmessa a mezzo PEC: ap.spa@pec.aceaspa.it

- Provincia di CHIETI
Corso Marrucino n.97
66100 CHIETI

Trasmessa a mezzo PEC: protocollo@pec.provincia.chieti.it

- Comune di Paglieta
Via Martelli di Matteo n.10
66020 PAGLIETA (CH)

Trasmessa a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.paglieta.ch.it

- Comune di Atessa
Piazza Municipio n.1
66041 ATESSA (CH)

Trasmessa a mezzo PEC: comunediatesa@pec.it

COMUNE DI BOMBA

(Provincia di Chieti)

P.zza Matteotti, 6 c.a.p. 66042 Tel. 0872/860116 – fax 0872/860440 e-mail: info@comunedibomba.it Cod. Fis. – P. IVA 00259570695

- Comune di
66040 ROCCASCALEGNA (CH)
Trasmessa a mezzo PEC: pec@comunerocccascalegna.it

- Comune di Archi
Via Castello n.2
66044 ARCHI (CH)
Trasmessa a mezzo PEC: sindaco.comunediarchi@pec.net

- Comune di Torricella Peligna
Via R. Paolucci n.3
66019 TORRICELLA PELIGNA (CH)
Trasmessa a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.torricellapeligna.ch.it

- Comune di Pennadomo
Via Maiella n.13
66040 PENNADOMO (CH)
Trasmessa a mezzo PEC: comunepennadomo@pec.it

- Comune di Villa Santa Maria
Corso Umberto n.18
66047 VILLA SANTA MARIA (CH)
Trasmessa a mezzo PEC: comune@pec.villasantamaria.eu

- Comune di Colledimezzo
Piazza Francesco Vizioli n.1
66040 COLLEDIMEZZO (CH)
Trasmessa a mezzo PEC: comunecolledimezzo@pec.it

- Comune di Altino
Via San Pietro n.54
66040 ALTINO (CH)
Trasmessa a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.altino.ch.it

- Comune di Perano
Piazza Umberto I
66040 PERANO (CH)
Trasmessa a mezzo PEC: info@pec.comune.perano.ch.it

Osservazioni al Progetto Definitivo allegato all'istanza di "variazione del programma lavori" presentata da CMI Energia spa sottoposto a VIA nazionale nell'ambito del procedimento di Concessione di Coltivazione di Idrocarburi "Colle Santo" in provincia di Chieti.

Prima osservazione pregiudiziale: improcedibilità derivante dalla mancanza di titolo della ditta proponente.

La ditta proponente è la CMI Energia spa, succursale italiana della canadese Avanti Energy inc. con sede a Vancouver e quotazione a Toronto. Il suo eventuale diritto ad adire un procedimento di Concessione di Coltivazione di Idrocarburi può, per la legge italiana, scaturire solo da due simultanee condizioni:

- (1) L'acquisizione legittima della titolarità sul connesso Permesso di Ricerca "Monte Pallano", riconosciuta ed accettata dal MiSE mediante un Decreto Ministeriale, pubblicato nel BUIG, dopo la constatazione dell'esistenza e della consistenza dei necessari requisiti di legge;
- (2) La prova, inclusa nell'istanza di Concessione, del possesso da parte della proponente e della sua proposta, degli specifici requisiti di legge richiesti per la Concessione stessa; [una verifica dell'esistenza e della consistenza di alcuni requisiti è, sulla base dei decreti disciplinari vigenti, preliminarmente eseguita dall'UNMIG];

Da quanto dice il progetto in esame, del Permesso "Monte Pallano" era titolare - del 90% - e r.u. (rappresentante unico) Forest CMI spa: il socio Forest Oil si è ritirato dall'intrapresa ed è stato sostituito da Avanti Energy, la quale ha poi anche acquisito il controllo di CMI, facendone la sua succursale italiana con la denominazione CMI Energia spa.

Tutto ciò è avvenuto quando il titolo su "Monte Pallano" era irrimediabilmente scaduto e, dunque, da disporre per legge ad una diversa, nuova, attribuzione. Infatti il Permesso di Ricerca "abilitante" ("Monte Pallano"), fu assegnato, con DM 13.02.2004, a Forest CMI spa, con sede legale e uffici in Roma. Il successivo DM 8.06.2006 ratificò,

con sospensione di 78 giorni della decorrenza, il trasferimento del 10% del titolo a Intergie srl, pure con sede in Roma, e confermò contestualmente la Forest CMI spa quale r.u. (rappresentante unico) di tutta la titolarità. Con successivo DM 10.01.2007 la scadenza del titolo fu fissata, a seguito della sospensione, al 2.05.2010 e, non essendo stata chiesta né tantomeno accordata e pubblicata alcuna proroga, non fu mai più variata.

Il subentro di Avanti Energy, quindi, non ha conseguito legittimamente la titolarità di “Monte Pallano”, a favore della controllata italiana CMI Energia, per due motivi dirimenti:

- (a) All’atto del subentro di Avanti Energy il titolo minerario era scaduto e non era, perciò, più in possesso di Forest CMI: quindi non poteva più essere da essa trasferito a chicchessia . [Il DM 29.03.2016 dice infatti di aver: «Visto il DM 10.01.2007 con il quale è stato ripristinato, a decorrere dal 9.06.2006, il decorso temporale del permesso “MONTE PALLANO”, fissandone la scadenza al 2.05.2010»; lo stesso DM non ha visto istanze di proroga né connesse istruttorie UNMIG né conseguenti decreti, perché non ce n’erano].
- (b) Il DM 29.03.2016 di trasferimento del titolo, ufficialmente, non ha verificato le credenziali della nuova titolare secondo i decreti disciplinari né l’ammissibilità della sua richiesta di trasferimento (credenziali che, per quanto si legge in progetto, erano e tuttora sono molto lontane dall’indispensabile). [il DM ha solo: «Preso atto dell’avvenuta variazione di denominazione della società FOREST CMI SpA in CMI ENERGIA SpA e dell’aumento di capitale di quest’ultima»].

L’imprescindibile condizione (1) e la condizione (2), pertanto, non erano e non sono date e non possono essere legittimamente costruite *ex-post*, nemmeno con atti *ad hoc* retrodatati e “sulla carta” (come per es. un’istanza di proroga che non c’era e non c’è e che il suddetto DM, quindi, non ha “Visto”), resi noti successivamente quando ad essi non ci si può più opporre.

È notevole che la proponente CMI Energia non abbia presentato istanza di Concessione di Coltivazione ma abbia solo introdotto una variante progettuale

all'istanza di Forest CMI del marzo 2009: il connesso procedimento, tuttavia, si svolse attorno al primitivo progetto che non superò la VIA e che fu pertanto arrestato. Essendo mutata la società proponente, all'atto della presentazione del progetto in esame almeno l'UNMIG avrebbe dovuto eseguire la verifica preliminare, di sua pertinenza, sull'esistenza e sulla consistenza dei requisiti della nuova proponente e della sua proposta, secondo i connessi decreti disciplinari. Ma l'UNMIG non risulta che si sia neanche posto il problema né che qualcun altro si sia preoccupato di farlo.

La condizione (2), pertanto, ossia la sufficienza e l'accettabilità delle nuove credenziali di CMI Energia e della sua nuova proposta, che non era data nel DM 29.03.2016, non si dà neanche nella successiva istanza di variante e neanche essa può essere indebitamente costruita *ex-post*, poiché da tutta la documentazione in esame si evince – per ammissione della stessa proponente - che né Avanti Energy né la sua controllata CMI Energia hanno mai coltivato, correttamente o meno, un giacimento di idrocarburi e non hanno mai accumulato alcuna esperienza tecnica societaria per farlo.

Quest'osservazione è pregiudiziale poiché, non potendosi procedere per la Concessione di Coltivazione, tanto meno è legittimo procedere con la VIA, che deve essere chiusa con la determinazione definitivamente sfavorevole.

Seconda osservazione pregiudiziale: la sentenza del Consiglio di Stato n.2495 depositata il 18.05.2015.

La sentenza in titolo, confermando autorevolmente le ragioni del parere sfavorevole in sede di VIA, arrestò l'iter procedurale dell'istanza di Concessione mar.2009 della Forest CMI. Prescindendo dal suo diritto a farlo, la nuova proponente CMI Energia ha presentato esplicitamente questo progetto alla VIA proprio in adempimento della sentenza, o meglio, in rimozione degli ostacoli che la sentenza ha posto nella procedura di Concessione: adempimento o rimozione che, con tutta evidenza, sono indispensabili – ma non sufficienti - per superare la VIA stessa e poter proseguire, pur in contestabile legittimità, l'Iter della Concessione di Coltivazione.

Il nuovo progetto dunque, prima di essere sottoposto a questa VIA, avrebbe dovuto superare una verifica preliminare, dimostrando così *a priori* di non avere gli stessi fatali

impedimenti precedenti e legittimando la stessa presentazione alla VIA (altrimenti certamente inspiegabile e censurabile).

Ma quali erano, poi, gli impedimenti fatali enunciati dalla sentenza?

Essi, essenzialmente, sono stati ridotti a due principali, dichiarati “assorbenti” di alcuni altri - pur essi, d'altronde, da rimuovere e tuttora ignorati, quali i rischi locali di movimenti franosi catastrofici:

- (1) la presenza di sorgenti emissive in zona loro interdetta dalla norma MD3 del Piano Regionale di Tutela della Qualità dell’Aria;
- (2) l’applicazione del principio di precauzione al rischio collegato alla subsidenza dell’area della diga di terra e del lago artificiale (80 milioni di mc) di Bomba.

Come dice la proponente di adempiere la sentenza?

- (1) spostando l’impianto di trattamento del gas estratto dall’area pozzi (sicuramente interdetta) alla zona industriale di Paglieta (eventualmente consentita secondo il PRTQA);
- (2) riproponendo, senza mettere in dubbio il precedente, un altro calcolo della subsidenza che, riducendola a meno di un terzo del calcolo precedente di Forest, restringerebbe il connesso rischio a livelli molto meno significativi.

Problemi risolti? No. Infatti:

- (1) permane nell’area pozzi (interdetta) una sorgente emissiva (“camino freddo”), con relativa torcia di oltre 30 m. d’altezza, che per norma (la MD3 di cui alla sentenza) non può stare lì e non può essere tecnicamente spostata in nessun altro posto; inoltre, non è affatto certo, per altri motivi (vedere oltre), che i siti designati di Paglieta e di Bomba siano idonei né che il progetto definitivo *de quo* sia approvabile in quei siti in base agli strumenti vigenti di programmazione territoriale;
- (2) a parte la mancata spiegazione del rifacimento dei calcoli senza criticare l’attendibilità dei precedenti [i curricula e l’autorevolezza degli esecutori suggeriscono al contrario un’attendibilità nettamente superiore dei primi calcoli], il Consiglio di Stato ha ritenuto doveroso applicare il principio di precauzione non per i risultati o

l'attendibilità dei calcoli ma per l'inaccettabile incertezza previsionale dovuta al rapporto della loro natura (statistico-probabilistica) con la fortemente discutibile (perciò altrettanto incerta) modellazione del sottosuolo, che (calcoli e modelli) non hanno mai finora avuto né verifiche sperimentali né tantomeno conferme indirette, su di esse basate.

Cosa ne dice la Proponente?

di (1) dice che, essendo poca e trascurabile cosa, pur essendo in area proibita, la sorgente emissiva può - quindi a suo giudizio deve - essere convenientemente tollerata dai valori sparuti e residuali dell'ambiente circostante (pochi alberi, terreni incolti...) e dalla tendenziale, incentivata, scarsità di residenti limitrofi (abbandono delle campagne, rarefazione di attività economiche, migrazioni, un solo insediamento turistico...); [*commento ndr*: con tutta evidenza, la proponente assume alcune negative conseguenze della Ricerca passata come condizioni propizie alla Coltivazione proposta, il cui danno aggiuntivo, a fronte di quello già indotto, sarebbe da accettare perché ormai marginale];

di (2) dice invece che gli esempi [tecnico-storici? *ndr*] delle concessioni "Fiume Treste" e "Viggiano" mostrano che, nelle fra loro comparabili - a suo inopinato dire - circostanze geologiche e a prescindere dai diversi metodi di calcoli e modellazioni, è proprio il fenomeno della subsidenza in sé, in tutti questi analoghi casi, a rivelarsi quasi impercettibile e a non generare rischi significativi. [*Commento ndr*: gli "esempi" - lo vedrebbe anche un cieco - hanno tali cruciali differenze con Colle Santo da non poter neanche essere, da nessun punto di vista, esempi probanti; essi, uniti alla moltiplicazione di calcoli con risultati differenti, mostrano la mancanza di dominio della proponente sulla materia trattata, nella quale naviga affannosamente alla deriva: cosa succederebbe se si facesse rifare i conti da un altro consulente e questi risultassero ancora diversi?].

Quest'osservazione scopre non solo che la verifica preliminare dell'accordo della variante progettuale *de qua* con la sentenza del Consiglio di Stato rende tale "variante" del tutto inammissibile, ma anche che lo stesso mezzo dei diversi ricalcoli

introduce un ampliamento incontrollato dell'inaccettabile incertezza previsionale, già colta dal Consiglio di Stato.

Nota di correttezza: poiché la preliminare verifica di ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato è ora affidata alla burocrazia del MiSE e alla CTNVIA del MATTM, e poiché il trasferimento del non più vigente e non più posseduto titolo "Monte Pallano" e l'apertura, pur a fronte della sentenza del Cons. Di Stato, del procedimento di VIA nazionale devono pur avere qualche ragione per essersi dati, l'associazione presentatrice di queste osservazioni si riserva di sottoporre delle inerenti questioni all'attenzione della Magistratura Penale e dell'Autorità sulla Corruzione. Si noti, in proposito, che né il MiSE né il MATTM hanno mai ritenuto applicabile il Principio di Precauzione (disposto dal d.lgs. n. 152/2006, cioè da una legge dello Stato) alle attività up-stream in idrocarburi ma che, al contrario, hanno fatto sistematicamente addurre dagli stessi proponenti ogni più inverosimile motivo per non applicarlo (facendosi dire dall'oste se il suo vino è buono e condividendo acriticamente la risposta senza ulteriori riscontri). Nel caso specifico, si teme ci sia anche il rischio sia di conflitti d'interesse latenti sia di insufficienti competenze (in geologia avanzata, in subsidenza, in principio di precauzione...) nelle suddette burocrazie che potrebbero predisporre a confidare e ad affidarsi nelle risorse "tecniche" dei soli proponenti e a squalificare, indebitamente e discrezionalmente, con le stesse risorse di parte, le posizioni di contrasto delle associazioni civili e delle amministrazioni pubbliche. Del resto, l'ipotesi che le burocrazie del MiSE e del MATTM prendano le parti delle proponenti private contro quelle dei portatori del pubblico interesse ha un tasso statistico di certezza pari quasi al 95%.

Terza osservazione pregiudiziale: improcedibilità per assenza legale della fattispecie.

I decreti disciplinari, di attuazione delle disposizioni legislative, prevedono che, con gli atti abilitativi delle attività up-stream, si approvino gli allegati "programmi dei

lavori”, sui quali si possono imporre prescrizioni varie, anche correttive o integrative. Gli atti abilitativi sono ogni volta DM pubblicati sul BUIG e i programmi dei lavori, in quanto impegni contrattuali, sono imperativi e condizionanti della validità nel tempo degli atti stessi - o di alcune loro sezioni.

Le stesse disposizioni normative e la connessa prassi consolidata consentono di variare anche più volte tali “programmi dei lavori “; tuttavia, ogni nuovo programma deve attraversare procedure che approdino a nuovi DM, modificanti nei termini e nelle prescrizioni i precedenti titoli abilitativi. Le norme di legge, quindi, consentono variazioni solo di programmi dei lavori già approvati in precedenza mediante la contestuale approvazione degli atti abilitativi - o delle modifiche di questi. In assenza di atti abilitativi già approvati, non c’è alcuna occasione legale per sottoporre, ad alcuna procedura di esame, un’istanza di variazione di un programma dei lavori (per giunta già respinto in origine), allegato, fuori tempo massimo, ad una mera istanza di Concessione mai....concessa.[*ndr*: non si può variare qualcosa che non esiste più].

7

Poiché non compete né ad una qualunque proponente né ad una qualunque burocrazia innovare in materia di norme legislative, la procedura di VIA in oggetto e l’incorniciante procedimento di Concessione, incernierati sull’istanza di variazione *de qua*, sono da considerare fuori delle leggi esistenti e non ulteriormente percorribili.

Quest’osservazione, da sola, basta per chiudere la pratica col rigetto sia dell’istanza di “variazione” che dell’istanza Forest-2009 di Concessione. È ancor di più efficace in tal senso in concomitanza con le altre osservazioni pregiudiziali prima esposte.

Quarta osservazione: l’eventuale incompletezza del procedimento di VIA nazionale.

Il MATTM, ha indetto la consultazione pubblica sul progetto prima ancora d’averlo pubblicato, attivando così una procedura di VIA nazionale. Avrebbe invero dovuto porsi almeno due domande preliminari: la prima, se una procedura di VIA

nazionale sia la sola correttamente applicabile al caso, secondo il codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.); la seconda, ammesso che la VIA nazionale sia la strada giusta, se nell'ambito della VIA nazionale non ci debba essere posto obbligatorio per altro. Infatti, l'art. 38 della legge n. 164/2014, riportando alla competenza statale i procedimenti di approvazione degli atti abilitativi delle attività *up-stream*, per alcune attività non associate necessariamente alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione, esso ha confermato l'applicazione della procedura AIA e della competenza regionale.

Infatti secondo l'art. 6 comma 13 a) del d.lgs. n. 152/06, abbisognano di autorizzazione integrata ambientale (AIA) "le installazioni che svolgono attività di cui all'all. VIII alla parte II". Nel progetto in esame, almeno tre installazioni – ma ce ne sono anche altre - sono classificabili sotto il suddetto all. VIII, in particolare sotto:

- Il par. 1 punto 1.2 Raffinazione di Petrolio e di Gas
- Il par. 5 punto 5.1 Smaltimento di Rifiuti Pericolosi installazioni in Centrale e in area pozzi)
- Il par. 5 punto 5.3 Smaltimento di Rifiuti non Pericolosi (installazioni in Centrale e in area pozzi).

Poiché i progetti non possono essere sottomessi a procedura approvativa (e dunque poi eseguiti) solo in parte (vedi sentenze Cons. di Stato, per es. la n. 943 depositata il 9.03.2016), allora, in risposta alla prima domanda, tutto il progetto in esame ha bisogno dell'AIA. [Qui, palesemente, non si dà il caso del comma 1 art. 10 d.lgs. n. 152/06]

Secondo l'art. 7 comma 4ter, i progetti in all. VIII alla parte II sono da sottoporre anche a verifica di assoggettabilità a VIA, [come pure alcuni in all. II (art. 6 comma 7, a) e b)) e quelli in all. IV (art. 6 comma 7 c))].

Dei progetti in all. IV e in all. VIII, la verifica di assoggettabilità resta tuttavia di competenza regionale [secondo le modalità stabilite in art. 20 d.lgs. n. 152/06]; inoltre, anche per i progetti in all. III la VIA resta di competenza regionale. Queste residue competenze regionali, al contrario di altre sulle attività *up-stream*, non sono state

scalfite dalla legge n. 164/2014 e ciò non contraddice in alcun modo la competenza statale sulla VIA e sulla Concessione di Coltivazione; la quale comunque ha bisogno obbligatoriamente dell'intesa regionale, favorevole e non più prevaricabile (comma 241 art. 1 legge n. 208/2015): intesa che, anch'essa, richiede appunto la VIA regionale. Nel progetto in esame, oltre alle installazioni in all. VIII già citate, ci sono impianti classificabili sotto:

- All. III par. h) [NB: la "capacità" è definita dal DM 20.10.1998 GU n. 262 del 9.11.1998], par. n) e par o) nonché par. q) e par. z, aa);[l'art. 38 citato solo toglie dal par. v) le parole "degli idrocarburi liquidi e gassosi e" ma non tocca i punti qui elencati]
- All. IV par. 2 punti d), f), e par. 8 punto n) [l'art. 38 citato abolisce il par. g) e toglie le parole "di petrolio, di gas naturale" dal par. l), ma non tocca gli altri punti qui annotati] che rimangono tutti di competenza regionale.

Poiché, di nuovo, i progetti non possono essere sottoposti a procedura approvativa (e quindi poi realizzati) solo in parti frazionate, allora, in risposta alla seconda domanda, tutto il progetto deve essere sottoposto a VIA regionale. [La Regione opererà, dunque, secondo il comma 2 art. 10 d.lgs. n. 152/06].

Più sentenze del Consiglio di Stato considerano, infatti, che una VIA regionale unificata entro una VIA e un'AIA nazionali, quando condotta secondo il d.lgs. n. 152/06, non comporta alcun aggravio procedurale.

Quinta osservazione: gli strumenti di tutela e programmazione territoriale.

Non potendo più rivendicare il proprio carattere strategico nazionale (legge n. 208/2015 art. 1 comma 240; d.lgs. n. 50/2016), né il titolo di concessione né il permesso di ricerca hanno più valenza di immediata variante urbanistica: per cui, i connessi progetti sono tenuti alla compatibilità con tutti gli strumenti di programmazione territoriale vigenti sul sito; infatti, anche il progetto in esame si spende ampiamente per

tentare di dimostrare tale compatibilità, o almeno, in alcuni punti, un'incompatibilità... leggera, su cui chiudere, ("per favore"?), un occhio.

Nel progetto, per sua esplicita ammissione, si legge intanto che:

- Le installazioni in area pozzi sono in zona a rischio di frana R1 e pericolosità P2 [secondo il Piano Stralcio di Bacino per l'assetto Idro-Geologico (PAI)].
- La condotta si colloca per larghi tratti entro la fascia di rispetto del fiume Sangro nonché del torrente Pianello e del fosso di Balleveno. [secondo il Piano Regionale Paesistico (PRP)].
- La condotta corre in zone a pericolosità elevata o molto elevata e a rischio R1 [secondo il Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA)].
- Sia la condotta che la Centrale di Raffinazione si trovano in aree soggette a inondazione [secondo il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)].
- La condotta fino a V3 è in zona ad alta suscettività a frana; in altri tratti tale suscettività è media o moderata [secondo il PTCP].
- La condotta e la Centrale si trovano in aree di Alta Vulnerabilità Intrinseca degli Acquiferi; per l'area pozzi tale vulnerabilità è bassa ma non trascurabile [secondo il PTCP].

10

Tuttavia il Progetto Definitivo, salvo la promessa sconsiderata di redigere qualche Studio solo in fase "esecutiva" [cioè, illegittimamente, "a babbo morto"; "quando i buoi sono già scappati": il *Progetto Esecutivo* non è sottoposto ad alcuna procedura approvativa secondo il d.lgs. n. 152/06], non presenta alcun dispositivo che tratti delle possibili attenuazioni o del superamento di queste dichiarate incompatibilità, ovvero non ha e non può conseguire tempestivamente i requisiti minimi non solo per essere complessivamente approvato ma neanche per ottenere i pareri e le prescrizioni dagli enti preposti; e, dichiaratamente, non intende nemmeno provarci.

Posto ciò momentaneamente a parte, il progetto non presenta inoltre alcuna considerazione di sicurezza verso eventi accidentali connessi con la localizzazione

stessa delle opere e meno che mai verso quelli connessi alla compresenza finitima di altri insediamenti.

Ciò, ad ogni modo, non è neanche tutto: Il progetto, oltre a contraddire il Piano Energetico Regionale (e quello preliminare provinciale) nel punto ove si pianificano gli obiettivi e i tempi di sostituzione delle fonti fossili con quelle rinnovabili (che il progetto intralcia e ritarda), dichiara esplicitamente di essere in contraddizione non rimediata non solo coi piani territoriali vigenti [vedi sopra] ma anche con alcuni vincoli di piani regolatori comunali. Ciò, per parziale esempio, avviene in Atesa (fra V82 e V83 della condotta:” vincolo archeologico”; altrove in Atesa, “vincolo di rispetto stradale”), in Bomba (“zona a verde di rispetto idrogeologico”; ”zona di rispetto stradale e ferroviario”; “zona di rispetto archeologico”), in Roccascalegna (“zona a conservazione del sistema idromorfologico vegetazionale”; “area di conservazione con trasformabilità mirata”).

Come si propone la DITTA di rimuovere tali contraddizioni, che lei stessa evidenzia?

11

Sono significativi, a tal proposito, due esempi ancora parziali ma del tutto tipici:
**per uno dei casi in Bomba, il progetto dice:« Nelle zone di rispetto stradale è vietata qualsiasi [sic! ndr] nuova costruzione, ma si ritiene che la natura delle opere, caratterizzate da interventi temporanei [sic! La Concessione dura almeno 20 anni + 10, ndr] e di lieve entità [sic! Opere per estrarre 145 milioni di mc l’anno di gas sono di lieve entità? Ndr], nonché il ripristino totale dei luoghi a fine vita del progetto, rendano le opere stesse compatibili con il piano regolatore».

Un Comune che, nel caso, violasse il proprio PRG su questa base, non si esporrebbe verso i suoi cittadini a ricorsi tanto onerosi quanto fatali: perché mai dovrebbe farlo?

**per uno dei casi in Atesa, il progetto dice:« Un tratto della condotta interesserà un’area a “vincolo di rispetto stradale” [come sopra, ndr]; qui la costruzione delle opere

necessita dell'autorizzazione del Sindaco. Ad ogni modo, non emergono disposizioni ostative alla realizzazione dell'opera [E il vincolo che cos'è? ndr]».

Immaginarsi come diverrebbe la qualità della vita di un Sindaco che violasse il proprio PRG su questa base. Perché dovrebbe farlo?

Quest'osservazione chiama a constatare che il Progetto Esecutivo in esame, indipendentemente da altro, non è favorevolmente valutabile o approvabile né in sede di VIA né tantomeno in sede di Concessione.

Sesta osservazione: il titolo sui terreni, gli espropri e gli asservimenti.

Nel caso che, contro il comma 240, si fosse temerariamente optato, mediante una dichiarazione di pubblica utilità, per espropri e asservimenti imposti, allora il Progetto Definitivo avrebbe dovuto contenere i piani particellari particolareggiati per tali espropri, affrontando inevitabilmente il problema di indicare terreni con vincoli ostativi: ma avrebbe dovuto farlo nello stesso Progetto Definitivo e non altrove e dopo. [Il Decreto Direttoriale 15.07.2015, che mantiene il carattere strategico e l'immediata variante urbanistica non recepisce ancora il comma 240 e il d.lgs. n. 50/2016 perché, evidentemente, anteriore].

Perché "temerariamente"? Orbene: Il comma 240 art. 1 della legge di stabilità 2016 (n. 208/2015), per quanto qui interessa, interviene sulla legge n. 164/2014 art. 38 nel modo seguente:

- a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:«1. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità»;
- b) [omissis]
- c) [omissis]

Guardiamo ora il comma sostituito da a): «Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità».

Dal confronto fra il nuovo e il vecchio testo si evince che le attività in idrocarburi "up-stream":

- (1) Non rivestono più carattere strategico e non sono più urgenti e indifferibili: quindi non possono rivendicare lo status di "immediata variante urbanistica" in forza di tale carattere;
- (2) Il titolo abilitativo non comprende più l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la connessa conformità col TU.

Sono teoricamente possibili almeno due applicazioni alternative di tali deduzioni, ambedue fondate su interpretazioni opposte, delle quali solo la prima però appare valida; tali applicazioni succintamente sono:

- (I) Le attività in parola non hanno più alcuna via legale per prevalere sui piani territoriali vigenti e non dispongono più di nessun atto legale per espropriare ed asservire; oppure
- (II) La residua dichiarazione di pubblica utilità mantiene gli effetti di variante urbanistica e dispone le procedure di esproprio mediante atti diversi dal titolo abilitativo.

L'interpretazione fondante di (I) è che la residua dichiarazione di pubblica utilità non comporti più alcuna occasione di variante urbanistica e che l'esclusione dal titolo abilitativo dell'essenziale atto iniziale per l'esproprio escluda *ipso facto* ogni procedura

di esproprio di quelle disposte dal TU. L'interpretazione fondante di (II) è affatto alternativa. L'interpretazione di che cosa? Del residuo significato della dichiarazione di pubblica utilità ai fini delle parti ancora applicabili o non più applicabili del TU, che, in breve, vuol dire rispondere alla domanda: a che cosa serve dunque, specificamente, la residua dichiarazione di pubblica utilità? Che a sua volta vuol dire domandarsi: qual è lo scopo della sostituzione del vecchio col nuovo comma 1 art. 38 legge n. 164/2014?

Per approfondire il tema, è da capire come, oltre quanto detto, si collegano insieme l'interesse strategico, la variante urbanistica e l'esproprio. Il comma 1 art. 9 del TU dice: «Un bene è sottoposto a vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità». Voila! Ma, per le attività up-stream, la sostituzione del comma 1 art. 38 legge n. 164/2014, di cui sopra, ha inciso, svilendolo, proprio sul comma 1 art. 9 del TU, precisamente nella stessa proporzione in cui il titolo abilitativo costituisca una variante urbanistica. Tutto risolto, allora? No: c'è qualcos'altro.

Quella sostituzione non incide sul comma 1 art. 10 del TU, che recita (le [] sono *ndr*): «Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto [da chi?] ove espressamente se ne dia atto [e cioè?], su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 14 comma 4 legge 7/8/90 n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma [con chi?], un'intesa [con chi?], ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente compori la variante al piano urbanistico».

Questa inopinata opzione (= l'iniziativa dell'amministrazione competente) comporta uno squilibrio particolare fra le applicazioni alternative (I) e (II), nel senso che l'applicazione (I), cioè la NON-strategica NON-variante NON-espropri, si garantisce con argomenti ulteriori che all'amministrazione competente non sia concesso alcun terreno per avanzare con una tale iniziativa. Per quegli argomenti servono e bastano i

riferimenti alla legge di stabilità (n. 208/2015, art. 1 comma 240), che chiude una porta all'interesse strategico, e al d.lgs. n. 50/2016, che ne chiude l'altra - via art. 57 legge n. 35/2012 e comma 7 art. 1 legge n. 239/2004 - rendendo legalmente senza presupposti e immotivata (infondata) qualunque "variante urbanistica" e, nel contempo, tagliando ogni strada agli espropri e agli asservimenti forzati.

È noto che per adire la Concessione occorre che la VIA (o ogni analoga valutazione) sia superata da un Progetto Definitivo; ed è altrettanto noto che un requisito imprescindibile del Progetto Definitivo è l'acquisizione ...del titolo sui terreni.

Orbene, non solo tale titolo non c'è, ma non è altrimenti ottenibile, nei termini del procedimento, che compromettendo, privatamente e al nome del legittimo proponente, tutti i terreni occorrenti, sotto la condizione dell'approvazione tempestiva della Concessione [tempestiva vuol dire entro i termini di scadenza dei compromessi].

In ogni caso, all'atto, nessun Sindaco, o ufficio tecnico abilitato o SUAP abilitato, può assentire ad alcun progetto senza accertarne adeguatamente il diritto sui terreni o il modo legale di ottenerlo: cosa che, per questo progetto, non è affatto data.

Nota: non essendo la condotta fra Bomba e Paglieta riconducibile tecnicamente alla tipologia della rete nazionale (o sovranazionale) dei gasdotti di gas naturale per il consumo, non c'è alcun modo per applicarvi l'art. 37 della legge n. 164/14.

Settima osservazione: la sicurezza industriale e quella concernente la localizzazione delle opere.

Il comma 6 ter dell'art. 38 legge n. 164/2014 così recita: «Il rilascio di nuove autorizzazioni per la Ricerca e per la Coltivazione di Idrocarburi è vincolato ad una verifica sull'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente, per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio e analisi dei rischi». Ora, della mancata verifica delle garanzie è stato detto in precedenza; questo comma richiede però, in aggiunta, uno «studio e analisi dei rischi» che definisca

il «più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati» e che ne stimi i costi coprendoli con tali garanzie.

Quando questo comma non esisteva [vedi per es. in Elsa 2, Ombrina Mare e Rospo Mare], il decreto VIA prescriveva ritualmente l'approntamento di un piano di sicurezza “analogo” a quello del d.lgs. n. 334/99, che ora è divenuto d.lgs. n. 105/2015: “analogo” perché, a rigore, il criterio d'applicazione di tali decreti riguarda la capacità lorda di materie pericolose (inquinanti, tossiche, incendiabili, esplosivi) presenti simultaneamente in tutto lo “stabilimento”. Ora però questo comma esiste e, nella parte in attenzione, non è in alcun modo adempiuto, per le rispettive parti, né dalla proponente né, agli atti, dall'autorità statale competente.

Nota: tra gli scenari più gravi e più costosi non ci sono solo il cedimento della diga per tracimazione da frana nell'invaso o per subsidenza differenziale del suo corpo, e l'estensione dei movimenti franosi in atto, ma anche le inondazioni delle strutture nelle aree esposte (es.: la Centrale a Paglieta) e le esplosioni nelle condotte e nella Centrale (b.l.e.v.e., deflagrazione) per non parlare delle perdite di materiali pericolosi (leakage) e degli incendi: tutti scenari tranquillamente catastrofici nel contesto urbanistico d'interesse

16

Nel progetto proposto, sebbene la proponente includa un' argomentazione escludente (basata su un certo calcolo, riduttivo e incompleto nei dati, delle quantità compresenti di materie “pericolose”: mancano i gas e i liquidi che vanno all'ossidatore termico, le fasi liquide presenti nella condotta lunga, il gas pulito nella condotta corta...etc), compaiono impianti che ricadono nell'ambito del d.lgs. n. 105/2015 o in aree adiacenti a impianti “rischiosi”. La Centrale, in particolare, è classificabile fra le “Raffinerie di Petrolio e di Gas” [come altrimenti? ndr] e, per tutte le quantità compresenti di materie “pericolose”, quando ci siano dati sufficienti perché il calcolo sia correttamente eseguito come in - (1) - nota 4 all. 1 d.lgs. n. 105/2015 tenendo conto del - (2) - DM. 20.10.98, GU n. 262 del 9.11.98, può divenire un impianto RIR (a Rischio di Incidente Rilevante). Ciò richiede che, contrariamente a quanto dice il progetto, a seguito della specifica istruttoria condotta dal CTR (comitato tecnico

regionale) del Min. degli Interni, venga sottoposto alla consultazione pubblica, proprio nell'ambito della VIA (art. 24), un Rapporto di Sicurezza Provvisorio, corredato o meno dal NOF (nulla osta di fattibilità) del CTR; o che, possibilmente, vengano rivisti, a verifica di compatibilità e ad aggiornamento, i piani di sicurezza di stabilimenti limitrofi (CTR) e i piani di sicurezza esterni (Prefettura).

Si potrebbe, senza forzature, ipotizzare che lo stesso comma 6ter art. 38 (164/2014) stia già classificando RIR l'impianto in esame, anche per gli incidenti di perdita, incendio ed esplosione causati dallo stato geologico e idrogeologico dei siti. Purtroppo però il progetto ha intenzionalmente evitato lo studio analitico previsto dal comma e, perfino, i comuni studi di compatibilità idrogeologica, paesaggistica, archeologica etc.; e non intende di proposito includerne alcuno nel Progetto Esecutivo.

Da questa osservazione consegue, *sic stantibus rebus*, che il progetto su cui s'impenna l'istanza di variazione in oggetto non può ricevere alcuna determinazione favorevole nella VIA.

Ottava osservazione: il dimensionamento delle opere, le emissioni, i rifiuti.

Innanzitutto alcuni conti devono essere meglio spiegati: per esempio, quelli sulla produzione. La sintesi non tecnica (pag. 19) dice: « Il piano di produzione ritenuto come ottimale [da chi e perché? ndr] prevede la coltivazione mediante quattro pozzi di produzione in 14 anni, da cui risulta una produzione complessiva di 2156,5 mln di smc di gas di giacimento [da dove è proviene questo dato così preciso ai decimali? Ndr]. Il target di produzione del giacimento è stato fissato [da chi e perché? ndr] a circa 650000 smc/g per una produzione complessiva di gas equivalente commerciale pari a 1840 mln smc».

Dunque, in 14 anni, più del 15% viene separato dalla materia estratta dal "giacimento" e sottoposto a lavorazioni di smaltimento, fra i rifiuti e in ambiente. Tenendo ora conto della composizione dichiarata del gas di giacimento e dei suoi

trattamenti, il raggiungimento dell'obiettivo di 650000 smc/g inficia del tutto i non a caso illeggibili Quadri Riassuntivi delle Emissioni (QRE), almeno per circa il 40% del tempo (per più di 5 anni su 14). Infatti, sia nel caso di convogliamento medio generale alla Centrale (423676 smc/g per 5090 g; 145 mln smc/anno circa) sia ancor di più nel convogliamento di picco (650000 smc/g per 5 anni; 235 mln smc/anno circa), la capacità di stoccaggio intermedio (sia di prodotto vergine che delle frazioni "rifiutate") appare incoerentemente dimensionata in rapporto alla capacità di produzione e ai limiti di emissioni della Centrale stessa, a meno di non arrestare, ogni tanto, l'estrazione e il convogliamento dell'estratto alla Centrale [come avverrebbe già, comunque, in alcune anomalie previste in progetto, che dovrebbero "attrarre" specifici piani di sicurezza di cui sopra].

In altri termini, le emissioni dichiarate sono non calcolate, tratte da letteratura non specificamente pertinente e fortemente sottostimate, sia in rapporto alla produzione media che a quella di picco, a meno che, per accidenti o per necessità funzionali, gli obiettivi di produzione vengano sistematicamente mancati: questo perché, tranne che per gli arresti del lavoro, l'impianto non è dotato di sufficienti accorgimenti regolatori che consentano di tenere le emissioni e i rifiuti entro i limiti prefissati; i quali, conti alla mano, saranno certamente sorpassati per quasi la metà del tempo messo a programma.

*dalla Sintesi non tecnica, 3.3.4.2 pag. 38/93:« Il gas in arrivo dalla pipeline entra in Centrale per la separazione della fase gassosa dalla fase liquida»; ora, ci sono due domande pertinenti: la prima riguarda le quantità e qualità di tale "fase liquida" (= petrolio greggio?); la seconda riguarda il suo destino.

La risposta alla prima domanda è per lo meno incerta, mentre la risposta alla seconda è...un bruciatore in una caldaia! Infatti, (pag. 39/93) «.....è stata prevista una Unità di Ossidazione Termica con recupero energetico e produzione di vapore. Tale unità permette, oltre all'ossidazione termica di tutti gli sfiati gassosi dell'impianto, anche il recupero d'energia utilizzando i liquidi associati al gas trasportato....»; purtroppo, la mancanza della prima risposta (ovvero la mancanza di previsione della composizione e della quantità del combustibile) rende inattendibili e del tutto aleatori

non solo l'efficienza della combustione ma soprattutto il quadro emissivo del camino unico di convogliamento, senza contare che i VLE (valori limite di emissione) da applicare, ex d.lgs. n. 128/2010 e PRTQA, non sono quelli assunti dal proponente.

La risposta alla seconda domanda, ossia l'Unità di Ossidazione Termica con recupero energetico e produzione di vapore, implica poi l'obbligatoria verifica della liceità dei combustibili e appunto dell'ammissibilità delle emissioni sia ex d.lgs. n. 128/2010 sia ex PRTQA, nonché la particolare procedura approvativa prevista dal d.lgs. n. 152/06 per questo tipo di caldaie e di recupero energetico.

*dalla Sintesi non tecnica, pag. 37/93:« Dalla unità tipo LO-CAT si producono circa 600 kg/h di fanghi al 25% in zolfo. Tali fanghi, palabili, sono stoccati in un serbatoio adibito a tale scopo e possono essere ulteriormente disidratati, fino ad un tenore del 65% in zolfo, con una unità di filtrazione (160 kg/h), per un totale di 1500 ton/anno»; e poco prima, stessa pagina :«Per l'H₂S nel caso in esame, di piccola entità (1-10 t/d di H₂S) è stato scelto il processo come il LO-CAT...».

19

Nel progetto precedente (istanza 2009) era stato proposto, con numeri confrontabili, un impianto a desolfurazione biologica: perché, con evidente svantaggio emissivo, si è ora cambiata idea? Non si sa!

Ipotizzando, intanto, in corrispondenza delle 10 t/g massime di H₂S, il convogliamento massimo di 650000 smc/g dal giacimento, il tasso di H₂S massimo nel gas in arrivo, dallo 0,2763 % dichiarato (pag.21/93) può dunque apparentemente portarsi fino all'1%, senza mettere in crisi il LO-CAT scelto. Tuttavia, le 10 t/g di H₂S corrispondono a circa 9,4 t/g di zolfo, ossia a circa 37,6 t/g di fanghi = circa 2,5 volte la capacità massima dell'impianto previsto: il tasso estremo di H₂S nel gas d'arrivo, compatibile col LO-CAT, si abbassa dunque a meno dello 0,4%. Quale sicurezza c'è per garantire che a tale estremo non si giunga mai? Nessuna! Senza neanche osservare che la composizione molare del gas di giacimento, chissà perché, non è precisamente la stessa del progetto precedente (???)

Ciò inficia alla radice l'attendibilità sia dei quadri emissivi dichiarati [non a caso illeggibili! *Ndr*] sia dei numeri sulla produzione dei rifiuti nonché dell'efficacia degli

abbattimenti e degli smaltimenti: quadri e numeri dati senza calcoli veri e dall' origine sconosciuta.

L'applicazione poi, qui proposta, del modello CALPUFF (diffusione degli inquinanti in atmosfera) avrebbe meritato qualche semplicissima verifica in loco (prove di ricaduta): l'asserzione, infatti, che sulle abitazioni (a 200 m) e sul bosco di Mozzagogna (a 500 m) ricadano quantità d'inquinanti, addirittura impercettibili, cozza con l'esperienza locale in modo spettacolare [per comunissimi venti o piogge meridionali, vengono a posarsi in zona polveri desertiche nordafricane; già ora nelle stesse zone si avvertono le emissioni degli stabilimenti esistenti – alle quali i residenti stanno ampiamente reagendo e con le quali quelle qui previste si cumulerebbero, aggravando il quadro]. Il fatto è che, anche mettendo a parte il suo impiego a dir poco eterodosso, la stringa dei dati meteorologici d'ingresso al modello è del tutto strampalata e senza alcun aggancio alla realtà.

A proposito dei fanghi sulfurei (ma la cosa, *mutatis mutandis*, vale anche per i fanghi nei pozzi), dopo un tentativo del tutto peregrino e campato in aria di prevederne un'impossibile vendita (i fanghi sulfurei non sono, per norma, comunemente commerciabili), la sintesi non tecnica poi è costretta ad arrendersi e dice (pag. 39/93): «Viste le esigue quantità in gioco [sic!] si ritiene, a questo livello di sviluppo del progetto, lasciare aperta anche la possibilità di smaltimento presso siti specializzati. Questa soluzione, per la quale non sono necessari elevati livelli di purezza e disidratazione, considera lo zolfo in eccesso come rifiuto da smaltire; questa premessa è alla base delle tecnologie di smaltimento più o meno definitivo, derivate in parte da tecnologie e sistemi tradizionali applicati ai rifiuti industriali». [Come volevasi dimostrare (vedere osservazioni precedenti sulla VIA regionale), l'impianto incorpora "tecnologie di smaltimento più o meno definitivo", di cui tuttavia, per rispettare le norme, mancano in progetto l'essenziale – ossia il trattamento, la separazione e il "confezionamento" per il trasporto - e il completamento della filiera col recapito finale legittimo; il fallimento dell'ipotesi "vendita" non solo comporta per il proponente la sostituzione di un ricavo con un costo, ma, per quanto qui concerne, anche l'immediata

e ormai irrimediabile collocazione, del suo progetto e della procedura, fuori di tutto l'insieme di norme riguardanti il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, tra le quali proprio quelle contemplate dal d.lgs. n. 152/2006].

Ora, di quali siti specializzati si tratta? Tranne che illegalmente in “terra dei fuochi”, tali siti non esistono né nelle regioni finitime né tantomeno in Abruzzo; e a quali ditte specializzate, in ipotesi non proposta, si potrebbe ricorrere? Senza i siti suddetti, le uniche ditte alle quali ricorrere sono proprio quelle che usino i fanghi come sottoprodotto riciclabile, che la proponente ha perfino immaginato di poter cercare a “questo livello di sviluppo del progetto”, senza ovviamente trovarne neanche una da indicare genericamente. A quale “livello di sviluppo” la proponente avrà una soluzione? Non ne è promessa una, qui, neanche a “babbo morto”. Ovvero:

Lo stabilimento produce e parzialmente smaltisce rifiuti in modi la cui compatibilità con le norme generali e con gli strumenti programmatici territoriali (locali, regionali e nazionali: il progetto non ne prende neanche uno) non solo non è verificata ma non è nemmeno ipoteticamente ricercata né *a priori* né dopo.

21

Nona osservazione: la stabilità dei pendii attorno all'area pozzi.

L'area pozzi è dichiaratamente ubicata in zona di frana attiva. Tale frana si sviluppa in pendio alla dx idrografica del Sangro, da poca distanza a monte della diga di Bomba. Indipendentemente, dunque, dall'intervento proposto e in assenza di adeguati lavori di consolidamento, il pendio dx è già a rischio di “effetto Vajont”, appena mitigato dalla previsione della scarsa dimensione della massa che raggiungerebbe il lago in un solo evento - e metterebbe in crisi la diga - ma aggravato dal fatto che la diga è in terra e piuttosto vecchia.

Ora, quale nuovo studio mai può dissociare una tale frana dalle attività di perforazione ed estrazione qui proposte (o viceversa)? La precedente (molto più consistente ed affidabile) concessionaria Agip ebbe già a concludere che non c'era

studio possibile che stabilisse tale dissociazione e cedette il titolo alla prima stia disponibile, trasferendole il connesso lago di guai [I ministeri l'hanno dimenticato? Ma la Forest Oil ora ha appena fatto lo stesso con Avanti, sfilandosi coscienziosamente dal titolo Monte Pallano non appena si è presentata la stia conveniente, *ndr*].

Un modo, forse l'unico, di aggirare qui il Principio di Precauzione sarebbe quello di eseguire preliminarmente una vasta e molto ben studiata campagna di lavori (investimenti in opere) di consolidamento e stabilizzazione e, nel tempo, un programma non solo di osservazione ma soprattutto di manutenzione e rafforzamento accurato delle opere sensibili; altrimenti non c'è proprio verso: nell'area pozzi, per il Principio di Precauzione, avendosi già problemi dalle attività già ivi svolte, devono inesorabilmente vietarsi tutte le nuove attività ora proposte.

Quest'osservazione riprende una delle ragioni della citata sentenza del Cons. di Stato "assorbita" dalla subsidenza e contribuisce, in modo rafforzativo, a bocciare il progetto in esame.

Decima osservazione: l'applicazione dell'art. 22 comma 3 lettera d) del d.lgs. n. 152/2006.

All'art. citato si connettono le seguenti domande "sotto il profilo dell'impatto ambientale":

- Perché 2/3 nuovi pozzi? Quali sono le alternative, considerate dal proponente, alla localizzazione dei nuovi pozzi? [Le indagini di identificazione del giacimento suggeriscono molte tali alternative che, in rapporto alle tecniche disponibili di perforazione ed estrazione, sono individuabili in un raggio dell'ordine di 10 km dai punti scelti, *ndr*].
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, alla condotta interrata come metodo di convogliamento dell'estratto alla raffinazione? Quali sono le alternative, prese in esame, al tracciato e alle dimensioni della condotta pozzi → raffinazione?

- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, al metodo di trattamento dell'estratto e al destino delle sue separate componenti?
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, alla localizzazione della Centrale di Raffinazione in Paglieta? E perché proprio in quel terreno lì, a permanente rischio d'inondazione?
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, al recapito finale del gas depurato?

Queste domande non hanno nel progetto le risposte che la norma citata richiede. Tuttavia le stesse domande possono subordinarsi ad un'altra "assorbente": quali sono le alternative complessive, programmatiche e progettuali, che il proponente ha considerato ed escluso, e perché? [Presentando l'esclusione dell'«Opzione zero», l'unica ragione indicata dal proponente è la sua "necessità" di recuperare presto un po' di soldi, spesi precedentemente senza abbastanza frutto - e al diavolo tutte le alternative "sotto il profilo dell'impatto ambientale", ndr!]

23

Nota: A titolo di esempio, una mera diluizione dell'estrazione nei possibili trenta anni della Concessione, invece che nei 14 ipotizzati, avrebbe consentito una progettazione alternativa di ciascuna fase di lavorazione, con una riduzione drastica delle opere e degli interventi, ma soprattutto con un livello di impatti sul territorio molto attenuato. Tale diluizione avrebbe certamente alleggerito i gravami sull'intervento e migliorato l'efficienza economica complessiva della Concessione, oltre a rendere significativamente meglio dominabili tutte le conseguenze, ambientali e congiunturali, sfavorevoli. Cosa si oppone, nelle considerazioni del progetto, a questa "alternativa"?

Undicesima osservazione: i programmi di sviluppo economico

Analoghi impianti, LO-CAT e Claus, sono stati già classificati autorevolmente [sentenze Cons. di Stato, ISPRA...] quale "stabilimenti di raffinazione di idrocarburi".

C'è ora da osservare che l'assenza di stabilimenti dello stesso generale tipo è stata, dagli anni '70 in poi – e continua ad essere tuttora - una preconditione formale per l'insediamento di industrie e artigianato manifatturieri nella connessa Area di Sviluppo Industriale: è stata proprio tale assenza una delle condizioni normative per attenuare il degrado dell'Area e promuoverne uno sviluppo vero, fino al “miracolo” della Val di Sangro.

Tale sviluppo ora è programmato, non solo sotto la specie dei piani territoriali regionali e locali già osservati sopra, ma anche sotto la specie di piani di sviluppo, specificamente economici [come la “Carta di Pescara”, il Master Plan Regionale ecc.], che il MiSE, per specifica competenza, e il MATTM, per le connesse VAS, conoscono istituzionalmente alla perfezione e con i quali un'eventuale prosecuzione di “Monte Pallano”, tutto “Colle Santo”, e la Centrale di Paglieta in particolare - loro devono saperlo - cozzano in modi inconciliabili.

Che ciò fosse ignorato dal proponente non sorprenderebbe, ma in onestà non lo è: la proponente, nell'ammettere che le contraddizioni ci sono, chiede solo che...non contino e che... vi si chiuda un occhio; tuttavia, non essendo per sua stessa ammissione il progetto inquadrabile in nessun piano nazionale, o sovraordinato su quelli menzionati, le contraddizioni non possono essere ignorate dalle burocrazie ministeriali alle quali il progetto è sottoposto: e tali contraddizioni portano dritte al rigetto del progetto stesso.

Dodicesima osservazione: i metodi in area pozzi, ovvero l'operazione “mordi e fuggi impunita”.

** Una carenza significativa nel Progetto Esecutivo è, inopinatamente, il metodo di estrazione, dal quale, oltre che dal numero e dalle caratteristiche dei pozzi, dipende la produttività del giacimento. Ciò non vuol dire affatto, ovviamente, che il proponente non abbia a sua disposizione adeguati metodi d'estrazione [si spera che, sebbene non sia stato né provato né detto, li abbia; *ndr*]; tuttavia, quando il proponente non abbia avuto

modo di decidere già da ora - in base a quanto presume di sapere - fra le alternative disponibili, avrebbe dovuto almeno indicarne il prevedibile impatto sui luoghi e verificarne la compatibilità. Infatti, tale significativa carenza permette di contrabbandare il ricorso a metodi, per esempio, che molto si avvicinino al famigerato *fracking*, pur resi (mediante eufemismi di tipo analogo a “unità di ossidazione termica” per “unità di combustione scarti di coda” o “unità di addolcimento” per “prima unità di desolfurazione”) non immediatamente identificabili con esso per completo.

Il ritmo di produzione ipotizzato e la mancanza di specifiche indicazioni [in un Progetto Definitivo !! *ndr*] sollevano non solo perplessità ma perfino sospetti: l'estrazione non è qui un'operazione quasi-statica, o dalla reologia disciolta in tempi lunghi; basti pensare che, estrapolando le produzioni annue messe in conto, il giacimento - definito al momento il più grande del Paese (3,5 miliardi di nmc) - si esaurirebbe nella durata ventennale della concessione, senza alcuna proroga! E qual è, “per favore”, la tecnologia che consente ciò con impatto “trascurabile”? E come fa tale tecnologia a limitare le deformazioni e a spalmare assestamenti e subsidenza in decenni e a “babbo morto”? Nulla si espone in merito nel progetto, anzi...

* * Negli ambienti veramente esperti nel settore, è arcinoto statisticamente che, nella loro vita utile, l'80 % circa dei pozzi, anche se fatti benissimo, viene affetto da indebolimenti strutturali e avarie serie, che richiedono, comunemente, importanti operazioni di “*work over*”. Le condizioni geologiche dell'area pozzi di Bomba, fino a sensibile profondità, sono particolarmente influenti sia in tali indebolimenti sia nell'applicabile metodologia di *work over*. Purtroppo, la “variazione al programma lavori”, presentata all'approvazione dalla succursale italiana della - senza offesa - estemporanea Avanti Energy [Carneade? *ndr*], ignora del tutto il problema connesso e, in particolare, non ne ipotizza in alcun modo l'impatto.

Il proponente avrebbe potuto cavarsela “promettendo” di sottoporre a VIA eventuali progetti di “*work over*”, in corso d'opera, ma ciò avrebbe contraddetto fortemente il cronoprogramma di 14 anni, estendendolo almeno fine al limite ventennale, o anche, più probabilmente e verosimilmente a quello, trentennale.

In generale, il proponente non indaga e ignora qualsiasi occasione di ragionevole dubbio sul suo “programma” accelerato di recupero, dal territorio d’Abruzzo, di soldi spesi incautamente chissà dove, non occupandosi nemmeno di predisporre un’affidabile specifica cornice assicurativa e di garanzia.

Dove approdi quest’osservazione *va sans dire*.

Nota finale: in quanto libera associazione di cittadini, che ha il diritto di tutelare il proprio territorio, la sua salute e il proprio sviluppo futuro, non solo ci poniamo le domande:

« In quali mani di creta le burocrazie ministeriali porranno mai il giacimento di gas più grande e pericoloso del paese, del quale già Agip, ENI e perfino Forest Oil hanno dovuto cedere a reverenziale timore? E perché: per qualche dollaro in più? E a chi? »

Ma ci riserviamo di sottoporre le stesse domande all’attenzione della Magistratura Penale e dell’Autorità sulla Corruzione con il sincero augurio che esse non vi trovino motivo alcuno di occuparsene. In fede.

Per quanto sin qui esposto ed argomentato si esprime parere contrario alla realizzazione del progetto di sviluppo denominato “Colle Santo” e proposto dalla CMI Spa.

Presidente Nuovo Senso Civico

Alessandro Lanci